SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 148° — Numero 232

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Venerdì, 5 ottobre 2007** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00198 ROMA - CENTRALINO 06 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*

1ª **Serie speciale:** *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª **Serie speciale:** *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª **Serie speciale:** *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª **Serie speciale:** *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)
5ª **Serie speciale:** *Contratti pubblici* (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

SOMMARIO

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

Agenzia italiana del farmaco:

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

MINISTERO DEI TRASPORTI

DECRETO 2 agosto 2007, n. **161.**

Regolamento recante la fissazione delle tariffe applicabili alle operazioni di revisione dei veicoli.

IL MINISTRO DEI TRASPORTI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e in specie l'articolo 104, comma 1, lettera *nn)*, che ha mantenuto in capo allo Stato le funzioni relative alle revisioni generali e parziali sui veicoli a motore e i loro rimorchi, le quali possono essere svolte anche tramite officine autorizzate, e al controllo tecnico su queste ultime, nonché l'articolo 105, comma 3, lettera *d)*, il quale ha attribuito alle province le funzioni relative al rilascio di autorizzazione alle imprese di autoriparazione per l'esecuzione delle revisioni e al controllo amministrativo sulle imprese autorizzate;

Visto l'articolo 80, comma 12, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, il quale demanda al Ministro dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, il compito di stabilire le tariffe per le operazioni di revisione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi svolte dagli uffici della motorizzazione civile e dalle imprese di cui all'articolo 80, comma 8, nonché quelle inerenti i controlli a campione effettuati dai medesimi uffici della motorizzazione civile ai sensi dell'articolo 80, comma 10;

Considerata la necessità che l'espletamento delle revisioni da parte degli uffici della motorizzazione civile avvenga senza oneri per lo Stato e, pertanto, che ogni spesa relativa resti a carico degli utenti;

Ritenuto che l'espletamento delle revisioni da parte delle imprese di cui al citato articolo 80, comma 8, del decreto legislativo n. 285 del 1992 debba consentire alle stesse un equo utile, connesso con l'esercizio della loro attività;

Visto il decreto 22 marzo 1999, n. 143, con il quale sono state fissate le tariffe relative alle operazioni di revisione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi;

Visto l'articolo 1, comma 923, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) il quale prescrive che, entro il 31 gennaio 2007 venga stabilito, con decreto del Ministro dei trasporti di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare ai sensi del richiamato articolo 80, comma 12, del decreto legislativo n. 285 del 1992, un incremento delle tariffe applicabili alle operazioni di revisione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi in misura eguale per le operazioni eseguite dagli uffici della motorizzazione civile e per quelle eseguite dalle imprese di cui al citato articolo 80, comma 8, del medesimo decreto legislativo n. 285 del 1992;

Ritenuta la necessità che le predette tariffe siano adeguate alle mutate esigenze del mercato, tenuto conto degli intervenuti incrementi del costo del servizio erogato dagli uffici della motorizzazione civile e dalle imprese di cui al citato articolo 80, comma 8, del decreto legislativo n. 285 del 1992;

Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Udito il parere del Consiglio di Stato espresso nell'adunanza della Sezione consultiva per gli atti normativi del 7 maggio 2007;

Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, a norma del citato articolo 17, comma 3, della legge n. 400 del 1988 (nota n. 9260 del 5 giugno 2007);

Vista la comunicazione della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi (nota n. DAGL/19.3.4/20 4686 2007 del 12 giugno 2007);

A D O T T A

il seguente regolamento:

Art. 1.

Revisioni svolte presso gli uffici della motorizzazione civile

1. La tariffa relativa alle operazioni di revisione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi eseguite dai funzionari degli Uffici della motorizzazione civile ai sensi dell'articolo 80 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, è fissata in € 45,00 che l'utente corrisponde anticipatamente mediante versamento sul conto corrente postale n. 9001 intestato al Dipartimento trasporti terrestri - Roma.

Art. 2.

Revisioni svolte presso le officine autorizzate

1. La tariffa relativa alle operazioni di revisione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi eseguite dalle imprese di cui all'articolo 80, comma 8, del decreto legislativo n. 285 del 1992 è fissata in € 45,00 che l'utente corrisponde anticipatamente all'impresa interessata. A tale tariffa è aggiunta quella prevista al punto 2) della tabella 3) allegata alla legge 1° dicembre 1986, n. 870, che l'utente corrisponde anticipatamente con le modalità previste dall'articolo 1, per l'annotazione dell'esito della revisione sulla carta di circolazione.

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

Art. 3.

Controlli

1. Il controllo, anche a campione, dei veicoli sottoposti a revisione dalle imprese di cui all'articolo 80, comma 8, del decreto legislativo n. 285 del 1992, previsto dal comma 10 del medesimo articolo 80, è assoggettato alla tariffa stabilita all'articolo 1 ed è eseguito presso le stazioni prova degli uffici della motorizzazione civile a spese delle imprese stesse. Il versamento della tariffa ha luogo con le modalità previste dal medesimo articolo 1 entro tre giorni dalla data di effettuazione del controllo. L'esito del controllo è riportato sulla carta di circolazione a cura del competente ufficio della motorizzazione civile, il quale provvede a restituire il documento di circolazione solo dopo tale adempimento.

2. Il controllo dei locali, delle attrezzature e delle strumentazioni in possesso delle imprese di cui all'articolo 80, comma 8, del decreto legislativo n. 285 del 1992, propedeutico al rilascio della autorizzazione provinciale all'espletamento delle revisioni, ed i controlli periodici successivi al rilascio della medesima autorizzazione provinciale sono assoggettati, ciascuno, alla tariffa di € 103,29, che le imprese interessate corrispondono anticipatamente con le modalità stabilite dall'articolo 1. Nel caso di controlli periodici che non siano stati preventivamente concordati, le imprese interessate corrispondono la tariffa entro tre giorni dalla data di esecuzione dei controlli stessi.

Art. 4.

Abrogazioni

1. Il decreto 22 marzo 1999, n. 143 è abrogato.

Il presente regolamento, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 2 agosto 2007

Il Ministro dei trasporti
BIANCHI

Il Ministro dell'economia e delle finanze
PADOA SCHIOPPA

Visto, *Il Guardasigilli:* MASTELLA

Registrato alla Corte dei conti il 1° ottobre 2007
Ufficio di controllo atti Ministeri delle infrastrutture ed assetto del territorio, registro n. 9, foglio n. 77

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— Il testo dell'art. 104, comma 1, lettera *nn)* e dell'art. 105, comma 3, lettera *d)*, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, recante: «Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59», pubblicato nel Supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* 21 aprile 1998, n. 92, così recita:

«Art. 104 *(Funzioni mantenute allo Stato)*. — 1. Sono mantenute allo Stato le funzioni relative:

(omissis);

nn) alle revisioni generali e parziali sui veicoli a motore e i loro rimorchi, anche tramite officine autorizzate ai sensi della lettera *d)* del comma 3 dell'art. 105, del presente decreto legislativo, nonché alle visite e prove di veicoli in circolazione per trasporti nazionali e internazionali, anche con riferimento ai veicoli adibiti al trasporto di merci pericolose e deperibili; al controllo tecnico sulle imprese autorizzate;».

«Art. 105 *(Funzioni conferite alle regioni e agli enti locali)*. — *(Omissis)*.

3. Sono attribuite alle province, ai sensi del comma 2 dell'art. 4 della legge 15 marzo 1997, n. 59, le funzioni relative:

(omissis);

d) al rilascio di autorizzazione alle imprese di autorizzazione per l'esecuzione delle revisioni e al controllo amministrativo sulle imprese autorizzate;».

— Il testo dell'art. 80, commi 8, 10 e 12 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada) pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* 18 maggio 1992, n. 114, così recita:

«Art. 80 *(Revisioni)*. — *(Omissis)*.

8. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, al fine di assicurare in relazione a particolari e contingenti situazioni operative degli uffici competenti del Dipartimento per i trasporti terrestri, il rispetto dei termini previsti per le revisioni periodiche dei veicoli a motore capaci di contenere al massimo sedici persone compreso il conducente, ovvero con massa complessiva a pieno carico fino a 3,5 t, può per singole province individuate con proprio decreto affidare in concessione quinquennale le suddette revisioni ad imprese di autoriparazione che svolgono la propria attività nel campo della meccanica e motoristica, carrozzeria, elettrauto e gommista ovvero ad imprese che, esercendo in prevalenza attività di commercio di veicoli, esercitino altresì, con carattere strumentale o accessorio, l'attività di autoriparazione. Tali imprese devono essere iscritte nel registro delle imprese esercenti attività di autoriparazione di cui all'art. 2, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 122. Le suddette revisioni possono essere altresì affidate in concessione ai consorzi e alle società consortili, anche in forma di cooperativa, appositamente costituiti tra imprese iscritte ognuna almeno in una diversa sezione del medesimo registro, in modo da garantire l'iscrizione in tutte e quattro le sezioni.

(Omissis).

10. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Dipartimento per i trasporti terrestri effettua periodici controlli sulle officine delle imprese di cui al comma 8 e controlli, anche a campione, sui veicoli sottoposti a revisione presso le medesime. I controlli periodici sulle officine delle imprese di cui al comma 8 sono effettuati, con le modalità di cui all'art. 19, commi 1, 2, 3, e 4, della legge 1° dicembre 1986, n. 870, da personale del Dipartimento per i trasporti terrestri in possesso di laurea ad indirizzo tecnico ed inquadrato in qualifiche funzionali e profili professionali corrispondenti alle qualifiche della ex carriera direttiva tecnica, individuati nel regolamento. I relativi importi

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

a carico delle officine dovranno essere versati in conto corrente postale ed affluire alle entrate dello Stato con imputazione al capitolo 3566 del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, la cui denominazione viene conseguentemente modificata dal Ministro dell'economia e delle finanze.

(Omissis).

12. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con proprio decreto, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, stabilisce le tariffe per le operazioni di revisione svolte dal Dipartimento per i trasporti terrestri e dalle imprese di cui al comma 8, nonché quelle inerenti ai controlli periodici sulle officine ed ai controlli a campione effettuati dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Dipartimento per i trasporti terrestri, ai sensi del comma 10.».

— Il decreto 22 marzo 1999, n. 143, abrogato dal presente decreto, reca: «Regolamento recante determinazione delle nuove tariffe per l'effettuazione delle operazioni di revisione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi ai sensi dell'art. 80, comma 12, del codice della strada».

— Il testo dell'art. 1, comma 923, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007), pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* 27 dicembre 2006, n. 299, così recita:

«923. Con decreto del Ministro dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro il 31 gennaio 2007, ai sensi del comma 12 dell'art. 80 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, è stabilito un incremento delle tariffe applicabili per le operazioni di revisione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi in cifra uguale per le operazioni eseguite dagli uffici della Motorizzazione e per quelle eseguite dai centri privati concessionari di dette operazioni ai sensi dello stesso art. 80, comma 8.».

— Il testo dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri» pubblicata nel Supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* 12 settembre 1988, n. 214, così recita:

«3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere.

Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.».

Nota all'art. 1:

— Per il testo dell'art. 80 del decreto legislativo n. 285/1992 si vedano le note alle premesse.

Note all'art. 2:

— Per il testo dell'art. 80, comma 8, del decreto legislativo n. 285/1992 si vedano le note alle premesse.

— La tabella 3, allegata alla legge 1° dicembre 1986, n. 870 recante: «Misure urgenti straordinarie per i servizi della Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione del Ministero dei trasporti», pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* 16 dicembre 1986, n. 291, è il seguente:

«Tariffe applicabili alle operazioni in materia di motorizzazione

(Tabella 3, legge 1° dicembre 1986, n. 870)

Voci	Operazioni	Tariffe (in euro)
1	Esami per conducenti di veicoli a motore	15,00
2	Duplicati, certificazioni, ecc. inerenti ai veicoli, ai componenti e alle entità tecniche degli stessi, ai contenitori e alle casse mobili. Duplicati, certificazioni ecc., inerenti agli imballaggi, ai grandi imballaggi per il trasporto alla rinfusa (GIR), ai recipienti, alle cisterne, ai contenitori e casse mobili comunque destinati al trasporto di merci pericolose con esclusione di quelle appartenenti alla classe 2 dell'ADR. Duplicati, certificazioni ecc., inerenti ai conducenti	9,00
3	Visite e prove di veicoli, prova idraulica per dispositivi di alimentazione a gas	25,00
4	Visite e prove speciali di veicoli, costruiti in un unico esemplare o che presentino particolari caratteristiche, secondo quanto stabilito dal Dipartimento dei trasporti terrestri. Visite e prove speciali di componenti, dì entità tecniche, dì contenitori e casse mobili. Visite e prove di imballaggi di grandi imballaggi per il trasporto alla rinfusa (GIR), di recipienti e di cisterne, di contenitori e casse mobili, comunque destinati al trasporto di merci pericolose con esclusione di quelle appartenenti alla classe 2 dell'ADR. Visite e prove per modifica delle caratteristiche o dell'elenco delle merci pericolose ammesse al trasporto con imballaggi, grandi imballaggi, recipienti, cisterne, contenitori e casse mobili e accertamenti periodici e straordinari sugli stessi. Visite e prove per il rilascio o il rinnovo del certificato di conformità ADR ai veicoli	45,00
5	Omologazione di veicoli; approvazione di autobus con carrozzeria diversa da quella di tipo omologato	200,00
6	Omologazione di componenti, di entità tecniche, di contenitori e di casse mobili.	
	Omologazioni od approvazioni per serie di imballaggi grandi imballaggi per il trasporto alla rinfusa (GIR), di recipienti, di cisterne di contenitori e casse mobili comunque destinati al trasporto di merci pericolose con esclusione di quelle appartenenti alla classe 2 dell'ADR.».	100,00

Nota all'art. 3:

— Per il testo dei commi 8 e 10, e dell'art. 80 del decreto legislativo n. 285/1992 si vedano le note alle premesse.

Nota all'art. 4:

— Per il riferimenti al decreto 22 marzo 1999, n. 143, si vedano le note alle premesse.

07G0176

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 18 settembre 2007.

Accertamento del tasso d'interesse semestrale dei certificati di credito del Tesoro 1° settembre 2001/2008, 1° marzo 2005/2012 e 1° marzo 2007/2014, relativamente alle semestralità con decorrenza 1° settembre 2007 e scadenza 1° marzo 2008.

IL DIRETTORE
DELLA DIREZIONE II DEL DIPARTIMENTO DEL TESORO

Visti i sottoindicati decreti:

n. 12066/374 del 3 agosto 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 205 del 4 settembre 2001, recante un'emissione di certificati di credito del Tesoro settennali con decorrenza 1° settembre 2001, attualmente in circolazione per l'importo di euro 9.832.615.000,00;

n. 56325/394 del 25 maggio 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 126 del 1° giugno 2005, recante un'emissione di certificati di credito del Tesoro settennali con decorrenza 1° marzo 2005, attualmente in circolazione per l'importo di euro 13.000.000.000,00;

n. 40456/400 del 24 aprile 2007, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 106 del 9 maggio 2007, recante un'emissione di certificati di credito del Tesoro settennali con decorrenza 1° marzo 2007, attualmente in circolazione per l'importo di euro 10.500.000.000,00;

i quali, fra l'altro, indicano il procedimento da seguirsi per la determinazione del tasso d'interesse semestrale da corrispondersi sui predetti certificati di credito e prevedono che il tasso medesimo venga accertato con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze;

Ritenuto che occorre accertare il tasso d'interesse semestrale dei succennati certificati di credito relativamente alle semestralità con decorrenza 1° settembre 2007 e scadenza 1° marzo 2008;

Vista la comunicazione della Banca d'Italia riguardante il tasso d'interesse delle semestralità con decorrenza 1° settembre 2007, relative ai suddetti certificati di credito;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 2 dei decreti citati nelle premesse, il tasso d'interesse semestrale lordo da corrispondersi sui certificati di credito del Tesoro, relativamente alle semestralità di scadenza 1° marzo 2008, è accertato nella misura del:

2,15% per i CCT 1° settembre 2001/2008 (codice titolo IT0003162168), cedola n. 13;

2,15% per i CCT 1° marzo 2005/2012 (codice titolo IT0003858856), cedola n. 6;

2,16% per i CCT 1° marzo 2007/2014 (codice titolo IT0004224041), cedola n. 2.

Gli oneri per interessi relativi alle suddette semestralità ammontano a complessivi 717.701.222,50 euro, così ripartiti:

euro 211.401.222,50 per i CCT 1° settembre 2001/2008 (codice titolo IT0003162168);

euro 279.500.000,00 per i CCT 1° marzo 2005/2012 (codice titolo IT0003858856);

euro 226.800.000,00 per i CCT 1° marzo 2007/2014 (codice titolo IT0004224041),

e faranno carico ad apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2008, corrispondente al capitolo 2216 (unità previsionale di base 3.1.7.3) per l'anno in corso.

Il presente decreto verrà trasmesso all'Ufficio centrale di bilancio presso il Ministero dell'economia e delle finanze e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 18 settembre 2007

Il direttore: CANNATA

07A08457

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 7 settembre 2007.

Prima concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, in deroga alla vigente normativa, ai sensi dell'articolo 1, comma 1190, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, in favore del personale dipendente dalla F.lli Morsilli S.n.c.

IL DIRETTORE REGIONALE DEL LAVORO
PER IL LAZIO

Visto l'art. 1, comma 1190, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, recante disposizioni, in attesa della riforma degli ammortizzatori sociali, sulla concessione o proroga, in deroga alla vigente normativa, degli ammortizzatori stessi;

Visto, in particolare, il primo periodo del sopra indicato comma 1190, che prevede, entro determinati limiti di spesa, la possibilità per il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, di disporre, entro il 31 dicembre 2007, la concessione degli ammortizzatori in deroga nel caso di programmi finalizzati alla gestione di crisi occupazionali, anche con riferimento a settori produttivi e ad aree regionali;

Visto il decreto n. 40975 del 22 maggio 2007 del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, di destinazione di fondi, ai sensi del citato art. 1, comma 1190, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, ad alcune regioni;

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

Visto, in particolare, l'art. 7, del predetto decreto interministeriale, relativo alla destinazione di 9,5 milioni di euro alla concessione o alla proroga in deroga alla vigente normativa di trattamenti di cassa integrazione guadagni straordinaria, di mobilità, di disoccupazione speciale ai lavoratori delle imprese ubicate nella regione Lazio, che non possono ricorrere agli ammortizzatori, ai sensi della normativa a regime, per l'attuazione di determinati programmi;

Considerato quanto convenuto, nell'accordo governativo del 19 marzo 2007, dal Sottosegretario al Ministero del lavoro e della previdenza sociale Rosa Rinaldi e dall'Assessore al lavoro, pari opportunità e politiche giovanili della regione Lazio Alessandra Tibaldi;

Visto l'accordo quadro sottoscritto, in data 20 aprile 2007, presso la regione Lazio, dai rappresentanti della regione Lazio, di Italia Lavoro S.p.a. e delle parti sociali;

Vista la nota della Direzione generale degli ammortizzatori sociali e incentivi all'occupazione prot. n. 14/0006658 del 20 giugno 2007;

Visto l'accordo sottoscritto presso la regione Lazio - Assessorato lavoro, pari opportunità e politiche giovanili, in data 22 marzo 2007, tra la regione stessa e le parti sociali, relativo alla F.lli Morsilli s.n.c. e letti, in particolare, le considerazioni in premessa ed i punti 1), 3), 4) e 5);

Considerato che, nel verbale del suddetto accordo del 22 marzo 2007, la regione Lazio esprime parere favorevole al riconoscimento per la F.lli Morsilli s.n.c. della concessione del trattamento di C.I.G.S. in deroga, per un numero massimo pari a 14 lavoratori in forza alla società stessa con decorrenza 15 aprile 2007 e fino al 31 dicembre 2007;

Vista l'istanza di prima concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in deroga alla vigente normativa, datata 27 marzo 2007 e pervenuta il 29 marzo 2007, come integrata e modificata dalla nota correttiva del 3 agosto 2007;

Vista, inoltre, l'ulteriore documentazione datata 3 agosto 2007, consegnata all'ispettore del lavoro incaricato degli accertamenti di rito e pervenuta in allegato alla relazione ispettiva, in data 27 agosto 2007;

Considerata la predetta relazione ispettiva;

Ritenuto, per quanto precede, di autorizzare la prima concessione del trattamento di integrazione salariale, in deroga alla vigente normativa, in favore dei lavoratori interessati;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 1, comma 1190, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è autorizzata la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in deroga alla normativa vigente, definita nell'accordo intervenuto presso la regione Lazio in data 22 marzo 2007, in favore del personale della F.lli Morsilli s.n.c., in forza presso l'unità aziendale sita in Castrocielo (Frosinone) - via Autostrada del Sole, km. 659, per un massimo di 14 lavoratori, sospesi a zero ore con rotazione concertata a livello aziendale, compresi nell'allegato elenco generale che costituisce parte integrante del presente provvedimento, per il periodo dal 15 aprile 2007 al 31 dicembre 2007, senza pagamento diretto ai lavoratori da parte dell'I.N.P.S. in quanto il pagamento è anticipato ai dipendenti dalla società stessa.

Art. 2.

L'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (I.N.P.S.), ai fini dell'effettiva erogazione dei trattamenti di cui all'art. 1, è tenuto alla verifica delle singole posizioni individuali dei lavoratori interessati, finalizzata, in particolare, all'accertamento del contratto a tempo indeterminato, dell'anzianità presso l'impresa che procede alle sospensioni superiore a novanta giorni alla data di richiesta del trattamento, della qualifica rivestita (operaio, impiegato, intermedio o quadro) e del rispetto dell'incumulabilità con altre prestazioni previdenziali ed assistenziali connesse alla sospensione o cessazione dell'attività lavorativa, anche se con oneri a carico di altro ente statale o della Regione.

Art. 3.

La società predetta è tenuta a comunicare immediatamente all'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (I.N.P.S.) l'elenco dettagliato dei dipendenti beneficiari del trattamento — composto da un massimo mensile di 14 lavoratori — con tutti i dati necessari, nonché le eventuali variazioni all'elenco stesso.

Art. 4.

1. La società predetta, inoltre, ai sensi del punto 6) dell'accordo governativo del 19 marzo 2007, dovrà comunicare mensilmente sugli appositi modelli, alla sede I.N.P.S. territorialmente competente, ad Italia Lavoro S.p.a., alla Direzione regionale del lavoro per il Lazio ed alla regione Lazio l'elenco dei lavoratori che hanno beneficiato dell'intervento e, per ogni lavoratore, il periodo e le ore di effettivo utilizzo della C.I.G.S.

2. Ai fini del necessario monitoraggio sistematico e periodico, la società provvederà, altresì, agli adempimenti di cui al successivo art. 6, comma 5.

Art. 5.

Gli interventi disposti dall'art. 1 sono autorizzati nei limiti delle disponibilità finanziarie di cui all'art. 7 del decreto interministeriale n. 40975 del 22 maggio 2007.

Art. 6.

1. Ai fini del rispetto del limite delle disponibilità finanziarie di cui al precedente art. 5, l'I.N.P.S., Italia Lavoro S.p.a., la Direzione regionale del lavoro per il Lazio e la regione Lazio cureranno il costante monitoraggio della spesa complessiva, assicurando un'efficace gestione dei flussi informativi.

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

2. Per la Direzione regionale del lavoro per il Lazio i relativi adempimenti saranno svolti direttamente da Italia Lavoro S.p.a., ente strumentale del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, secondo quanto previsto dalla citata nota della Direzione generale degli ammortizzatori sociali e incentivi all'occupazione prot. n. 14/0006658 del 20 giugno 2007.

3. L'I.N.P.S., ai fini di cui al precedente comma 1, è tenuto a controllare mensilmente i flussi di spesa afferenti all'avvenuta erogazione delle prestazioni di cui al presente provvedimento e a darne riscontro al Ministro del lavoro e della previdenza sociale e al Ministro dell'economia e delle finanze, nonché alla Direzione generale degli ammortizzatori sociali e incentivi all'occupazione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Divisione IV, alla Direzione regionale del lavoro per il Lazio, ad Italia Lavoro S.p.a. ed alla regione Lazio - Assessorato lavoro, pari opportunità e politiche giovanili.

4. Sempre ai fini sopraindicati, Italia Lavoro S.p.a., quale incaricata della specifica funzione di controllo dei flussi di spesa, utilizzando tutte le informazioni acquisite nel corso della sua attività, anche tramite relazioni con il referente dell'azienda, proseguirà la sua opera di costante assistenza tecnica al Ministero del lavoro e della previdenza sociale, Direzione generale degli ammortizzatori sociali e, in particolare, Direzione regionale del lavoro per il Lazio, la quale se ne avvale ai sensi del precedente comma 2.

5. L'azienda, almeno con la cadenza trimestrale prevista dalla richiamata nota prot. n. 14/0006658 del 20 giugno 2007 della Direzione generale degli ammortizzatori sociali e incentivi all'occupazione o, quando necessario, su richiesta, fornirà ad Italia Lavoro S.p.a. le informazioni relative all'effettivo utilizzo della C.I.G.S. autorizzata, utilizzando i format preposti, inviandone copia, per conoscenza, anche agli altri soggetti di cui al comma seguente.

6. Sarà cura di Italia Lavoro S.p.a. sia monitorare il bacino di lavoratori effettivamente percettori di C.I.G.S. in deroga ed aggiornare la stima della spesa sia restituire ai diversi attori coinvolti, con particolare riferimento all'I.N.P.S., ma anche alla Direzione generale degli ammortizzatori sociali e incentivi all'occupazione, alla Direzione regionale del lavoro per il Lazio ed alla regione Lazio, tutte le informazioni rilevate in forma aggregata, al fine di garantire il costante aggiornamento in merito all'andamento della spesa medesima.

Art. 7.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 settembre 2007

Il direttore regionale: BUONOMO

07A08278

DECRETO 10 settembre 2007.

Prima concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, in deroga alla vigente normativa, ai sensi dell'articolo 1, comma 1190, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, in favore del personale dipendente dalla The Ok Design Group S.r.l.

IL DIRETTORE REGIONALE DEL LAVORO
PER IL LAZIO

Visto l'art. 1, comma 1190, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, recante disposizioni, in attesa della riforma degli ammortizzatori sociali, sulla concessione o proroga, in deroga alla vigente normativa, degli ammortizzatori stessi;

Visto, in particolare, il primo periodo del sopra indicato comma 1190, che prevede, entro determinati limiti di spesa, la possibilità per il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, di disporre, entro il 31 dicembre 2007, la concessione degli ammortizzatori in deroga nel caso di programmi finalizzati alla gestione di crisi occupazionali, anche con riferimento a settori produttivi e ad aree regionali;

Visto il decreto n. 40975 del 22 maggio 2007 del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, di destinazione di fondi, ai sensi del citato art. 1, comma 1190, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, ad alcune regioni;

Visto, in particolare, l'art. 7 del predetto decreto interministeriale, relativo alla destinazione di 9,5 milioni di euro alla concessione o alla proroga in deroga alla vigente normativa di trattamenti di cassa integrazione guadagni straordinaria, di mobilità, di disoccupazione speciale ai lavoratori delle imprese ubicate nella regione Lazio, che non possono ricorrere agli ammortizzatori, ai sensi della normativa a regime, per l'attuazione di determinati programmi;

Considerato quanto convenuto, nell'accordo governativo del 19 marzo 2007, dal Sottosegretario al Ministero del lavoro e della previdenza sociale Rosa Rinaldi e dall'assessore al lavoro, pari opportunità e politiche giovanili della regione Lazio Alessandra Tibaldi;

Visto l'accordo quadro sottoscritto, in data 20 aprile 2007, presso la regione Lazio, dai rappresentanti della regione Lazio, di Italia Lavoro S.p.A. e delle parti sociali;

Vista la nota della Direzione generale degli ammortizzatori sociali e incentivi all'occupazione prot. n. 14/0006658 del 20 giugno 2007;

Visto l'accordo sottoscritto presso la regione Lazio - assessorato lavoro, pari opportunità e politiche giovanili, in data 5 aprile 2007, tra la regione stessa e le parti sociali, relativo alla The Ok Design Group S.r.l.;

Considerato che, nel verbale del suddetto accordo del 5 aprile 2007, la regione Lazio concorda sull'opportunità di ricorrere all'utilizzo degli ammortizzatori sociali in deroga, ai sensi dell'art. 1, comma 1190, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, per tutti i lavoratori in forza

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

alla The Ok Design Group S.r.l., a decorrere dal 10 aprile 2007 fino al 31 dicembre 2007, con modalità corrispondenti alle esigenze tecnico-organizzative;

Vista l'istanza di prima concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in deroga alla vigente normativa, datata 10 aprile 2007 e pervenuta il 13 aprile 2007 e, in particolare, la scheda 3/A, che prevede l'anticipazione del trattamento ai lavoratori da parte della società stessa;

Vista, inoltre, l'ulteriore documentazione datata 1° agosto 2007, consegnata all'ispettore del lavoro incaricato degli accertamenti di rito e pervenuta in allegato alla relazione ispettiva, in data 9 agosto 2007;

Considerata la predetta relazione ispettiva;

Ritenuto, per quanto precede, di autorizzare la prima concessione del trattamento di integrazione salariale, in deroga alla vigente normativa, in favore dei lavoratori interessati;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 1, comma 1190, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è autorizzata la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in deroga alla normativa vigente, definita nell'accordo intervenuto presso la regione Lazio in data 5 aprile 2007, in favore del personale della The Ok Design Group S.r.l., in forza presso l'unità aziendale sita in Roma - via Angelo Bargoni n. 78, per un massimo di quattordici lavoratori, sospesi ad orario ridotto, con modalità corrispondenti alle esigenze tecnico-organizzative della società stessa, compresi nell'allegato elenco che costituisce parte integrante del presente provvedimento, per il periodo dal 10 aprile 2007 al 31 dicembre 2007, senza pagamento diretto ai lavoratori da parte dell'I.N.P.S. in quanto il pagamento è anticipato ai dipendenti dalla società stessa.

Art. 2.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale (I.N.P.S.), ai fini dell'effettiva erogazione dei trattamenti di cui all'art. 1, è tenuto alla verifica delle singole posizioni individuali dei lavoratori interessati, finalizzata, in particolare, all'accertamento del contratto a tempo indeterminato, dell'anzianità presso l'impresa che procede alle sospensioni superiore a novanta giorni alla data di richiesta del trattamento, della qualifica rivestita (operaio, impiegato, intermedio o quadro) e del rispetto dell'incumulabilità con altre prestazioni previdenziali ed assistenziali connesse alla sospensione o cessazione dell'attività lavorativa, anche se con oneri a carico di altro ente statale o della regione.

Art. 3.

La società predetta è tenuta a comunicare immediatamente all'Istituto nazionale della previdenza sociale (I.N.P.S.) l'elenco dettagliato dei lavoratori beneficiari del trattamento, con tutti i dati necessari, nonché le eventuali variazioni all'elenco stesso.

Art. 4.

1. La società predetta, inoltre, ai sensi del punto 6) dell'accordo governativo del 19 marzo 2007, dovrà comunicare mensilmente sugli appositi modelli, alla sede I.N.P.S. territorialmente competente, ad Italia Lavoro S.p.a., alla direzione regionale del lavoro per il Lazio ed alla regione Lazio l'elenco dei lavoratori che hanno beneficiato dell'intervento e, per ogni lavoratore, il periodo e le ore di effettivo utilizzo della C.I.G.S.

2. Ai fini del necessario monitoraggio sistematico e periodico, la società provvederà, altresì, agli adempimenti di cui al successivo art. 6, comma 5.

Art. 5.

Gli interventi disposti dall'art. 1 sono autorizzati nei limiti delle disponibilità finanziarie di cui all'art. 7 del decreto interministeriale n. 40975 del 22 maggio 2007.

Art. 6.

1. Ai fini del rispetto del limite delle disponibilità finanziarie di cui al precedente art. 5, l'I.N.P.S., Italia Lavoro S.p.a., la direzione regionale del lavoro per il Lazio e la regione Lazio cureranno il costante monitoraggio della spesa complessiva, assicurando un'efficace gestione dei flussi informativi.

2. Per la direzione regionale del lavoro per il Lazio i relativi adempimenti saranno svolti direttamente da Italia Lavoro S.p.a., ente strumentale del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, secondo quanto previsto dalla citata nota della Direzione generale degli ammortizzatori sociali e incentivi all'occupazione prot. n. 14/0006658 del 20 giugno 2007.

3. L'I.N.P.S., ai fini di cui al precedente comma 1, è tenuto a controllare mensilmente i flussi di spesa afferenti all'avvenuta erogazione delle prestazioni di cui al presente provvedimento e a darne riscontro al Ministro del lavoro e della previdenza sociale e al Ministro dell'economia e delle finanze, nonché alla Direzione generale degli ammortizzatori sociali e incentivi all'occupazione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Divisione IV, alla direzione regionale del lavoro per il Lazio, ad Italia Lavoro S.p.a. ed alla regione Lazio - Assessorato lavoro, pari opportunità e politiche giovanili.

4. Sempre ai fini sopraindicati, Italia Lavoro S.p.a., quale incaricata della specifica funzione di controllo dei flussi di spesa, utilizzando tutte le informazioni acquisite nel corso della sua attività, anche tramite relazioni con il referente dell'azienda, proseguirà la sua opera di costante assistenza tecnica al Ministero del lavoro e della previdenza sociale, Direzione generale degli ammortizzatori sociali e, in particolare, direzione regionale del lavoro per il Lazio, la quale se ne avvale ai sensi del precedente comma 2.

5. L'azienda, almeno con la cadenza trimestrale prevista dalla richiamata nota prot. n. 14/0006658 del 20 giugno 2007 della Direzione generale degli ammortizzatori sociali e incentivi all'occupazione o, quando necessario, su richiesta, fornirà ad Italia Lavoro S.p.a.

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

le informazioni relative all'effettivo utilizzo della C.I.G.S. autorizzata, utilizzando i format preposti, inviandone copia, per conoscenza, anche agli altri soggetti di cui al comma seguente.

6. Sarà cura di Italia Lavoro S.p.a. sia monitorare il bacino di lavoratori effettivamente percettori di C.I.G.S. in deroga ed aggiornare la stima della spesa sia restituire ai diversi attori coinvolti, con particolare riferimento all'I.N.P.S., ma anche alla Direzione generale degli ammortizzatori sociali e incentivi all'occupazione, alla direzione regionale del lavoro per il Lazio ed alla regione Lazio, tutte le informazioni rilevate in forma aggregata, al fine di garantire il costante aggiornamento in merito all'andamento della spesa medesima.

Art. 7.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 settembre 2007

Il direttore regionale: BUONOMO

07A08279

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 18 settembre 2007.

Conferimento, al Consorzio tutela vini «Montecucco», dell'incarico a svolgere le funzioni di controllo previste dal decreto 29 maggio 2001 per la DOC «Montecucco».

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI

Visto il regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio del 17 maggio 1999 relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo;

Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante nuova disciplina delle denominazioni d'origine dei vini;

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali 4 giugno 1997, n. 256, recante norme sulle condizioni per consentire l'attività dei Consorzi volontari di tutela e dei Consigli interprofessionali delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini;

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali 29 maggio 2001, recante il controllo sulla produzione dei vini di qualità prodotti in regioni determinate (V.Q.P.R.D.);

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali 21 marzo 2002, concernente l'approvazione dello schema di piano dei controlli, delle relative istruzioni e del prospetto tariffario ai fini dell'applicazione del decreto ministeriale 29 maggio 2001, recante il controllo sulla produzione dei vini di qualità prodotti in regioni determinate (V.Q.P.R.D.);

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 4 agosto 2006, concernente la vigilanza sul controllo della produzione dei vini di qualità prodotti in regioni determinate (V.Q.P.R.D.);

Visto in particolare l'art. 2 del citato decreto ministeriale 4 agosto 2006 che consente, nelle more della riforma strutturale del sistema dei controlli, di poter autorizzare i Consorzi di tutela per i relativi vini DO, nel rispetto dei requisiti e delle condizioni previsti dai citati decreti ministeriali 29 maggio 2001 e 21 marzo 2002;

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali 30 luglio 1998 con il quale è stato approvato il vigente disciplinare di produzione della DOC dei vini «Montecucco»;

Vista la richiesta presentata, ai sensi del citato decreto 4 agosto 2006, dal Consorzio tutela dei vini «Montecucco», con sede in Arcidosso (Grosseto), loc. Colonia, presso Comunità Montana Amiata Zona I 1 - Area Grossetana, munito dell'incarico di vigilanza ai sensi dell'art. 19, della legge n. 164/1992, intesa ad ottenere l'incarico per l'attività di controllo di cui all'art. 2 del decreto 29 maggio 2001 nei confronti della DOC dei vini «Montecucco», corredata della relativa documentazione ed in particolare del piano dei controlli e del relativo tariffario;

Considerato che la citata richiesta è stata oggetto di valutazione nella specifica riunione del 24 luglio 2007 presso questo Ministero con la partecipazione del citato Consorzio di tutela e del rappresentante della regione Toscana;

Vista la documentazione agli atti del Ministero ed in particolare il parere favorevole espresso dalla regione Toscana sul piano dei controlli e sul prospetto tariffario nella citata riunione del 24 luglio 2007;

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 29 marzo 2007 concernente disposizioni sul controllo della produzione dei vini di qualità prodotti in regioni determinate (V.Q.P.R.D.), in particolare il disposto di cui all'art. 11, comma 2, secondo il quale l'istruttoria in corso, alla data di entrata in vigore dello stesso decreto, delle domande già presentate ai sensi dell'art. 2, comma 1, del decreto ministeriale 4 agosto 2006 continua con la procedura di cui al decreto ministeriale 29 maggio 2001;

Visto il decreto 13 luglio 2007 concernente l'approvazione dello schema di piano dei controlli, del prospetto tariffario e la determinazione dei criteri per la verifica della rappresentatività della filiera vitivinicola, in applicazione dell'art. 2, comma 2, del decreto ministeriale 29 marzo 2007, recante disposizioni sul controllo della produzione dei vini di qualità prodotti in regioni determinate (V.Q.P.R.D.);

Ritenuto che sussistono i requisiti per procedere all'emanazione del provvedimento di autorizzazione nei

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

confronti del Consorzio istante, ai sensi dell'art. 2 del citato decreto 4 agosto 2006 e dell'art. 11, comma 2, del citato decreto 29 marzo 2007;

Decreta:

Art. 1.

1. Il Consorzio tutela dei vini «Montecucco», con sede in Arcidosso (Grosseto), loc. Colonia, presso Comunità Montana Amiata Zona I 1 - Area Grossetana, è autorizzato ad espletare le funzioni di controllo previste dal decreto ministeriale 29 maggio 2001 per la DOC dei vini «Montecucco», nei confronti di tutti i produttori (viticoltori, vinificatori e imbottigliatori) che intendono rivendicare la predetta denominazione di origine.

Art. 2.

1. Il Consorzio di tutela autorizzato dei vini «Montecucco», di seguito denominato Consorzio autorizzato, dovrà assicurare che, conformemente alle attività schematizzate nel piano di controllo approvato, il processo produttivo ed il prodotto certificato con la DOC «Montecucco» rispondano ai requisiti stabiliti nel relativo disciplinare di produzione approvato con il decreto indicato nelle premesse.

2. Per assicurare le finalità di cui al comma 1:

a) la regione, la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, la provincia e i comuni competenti per territorio di produzione della DOC «Montecucco» sono tenuti a mettere a disposizione del Consorzio autorizzato ogni utile documentazione, in particolare gli albi dei vigneti e i relativi aggiornamenti, le denunce delle uve, le certificazioni d'idoneità agli esami analitici ed organolettici;

b) preliminarmente all'avvio degli adempimenti di propria competenza in materia di rivendicazione e di controllo analitico ed organolettico, la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura competente per territorio di produzione è tenuta a verificare l'avvenuto pagamento al Consorzio autorizzato degli oneri relativi all'attività di controllo, da parte dei produttori richiedenti l'attribuzione dell'attestazione della DOC in questione per le relative partite di uve e di vino, in conformità ai limiti indicati nel prospetto tariffario depositato presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

c) la regione, la provincia e la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura competenti per territorio di produzione possono delegare al Consorzio autorizzato le funzioni ad esse attribuite dalla legge 10 febbraio 1992, n. 164 e dal decreto ministeriale n. 256/1997 in materia di gestione e di controlli nel settore dei V.Q.P.R.D.: in particolare la camera di commercio, industria, agricoltura e artigianato può delegare il Consorzio autorizzato, conformemente al disposto dell'art. 16, comma 3, della legge 10 febbraio 1992, n. 164, a rilasciare, limitatamente alla DOC «Montecucco», le ricevute di produzione delle uve al conduttore che ha presentato la relativa denuncia;

d) le ditte imbottigliatrici devono apporre sulle bottiglie o sui recipienti di capacità non superiore a 60 litri le fascette stampate dall'Istituto Poligrafico dello Stato attestanti l'avvenuto controllo e recanti la numerazione progressiva, secondo il modello approvato dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali. In alternativa, è consentito, ai sensi dell'art. 9, comma 3, del decreto ministeriale 29 marzo 2007, l'utilizzo del lotto — di cui all'art. 13 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109 — attribuito alla partita certificata dalla ditta imbottigliatrice e comunicato dalla medesima ditta al predetto soggetto autorizzato al momento del conseguimento del parere di conformità.

Art. 3.

1. Il Consorzio autorizzato non può modificare la denominazione sociale, il proprio statuto, i propri organi di rappresentanza, il piano dei controlli, il sistema tariffario nei confronti della DOC «Montecucco», così come depositati presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, senza il preventivo assenso di detta autorità.

2. Il Consorzio autorizzato comunica ogni variazione concernente il personale ispettivo indicato nella documentazione presentata, la composizione del Comitato di certificazione o della struttura equivalente e dell'organo decidente i ricorsi, nonché l'esercizio di attività che risultano oggettivamente incompatibili con il mantenimento del provvedimento autorizzatorio.

3. Il mancato adempimento delle prescrizioni del presente articolo può comportare la revoca dell'autorizzazione concessa.

Art. 4.

1. Il Consorzio autorizzato è sottoposto alla vigilanza esercitata dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali - Ispettorato centrale per il controllo della qualità dei prodotti agroalimentari, e dalla regione Toscana, ai sensi dell'art. 5 del decreto ministeriale 29 maggio 2001 e dell'art. 1 del decreto ministeriale 4 agosto 2006, fino all'emanazione del decreto di cui all'art. 10 del decreto ministeriale 29 marzo 2007.

2. Il Consorzio autorizzato, su delega dei produttori, ha l'onere di fornire agli enti competenti in materia di gestione e vigilanza nel settore delle denominazioni di origine dei vini le dichiarazioni e le comunicazioni previste dalla normativa vigente attinenti l'attività di controllo autorizzata con il presente decreto.

Art. 5.

1. La presente autorizzazione ha la validità di un triennio, a decorrere dalla data di pubblicazione del decreto 29 marzo 2007 richiamato nelle premesse, e comporta per il Consorzio autorizzato:

l'obbligo di provvedere, entro un anno dall'entrata in vigore del decreto dirigenziale del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali 13 luglio 2007,

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

all'adeguamento del piano dei controlli e del prospetto tariffario, conformemente agli schemi approvati con il predetto decreto dirigenziale;

l'obbligo del rispetto delle prescrizioni previste nel presente decreto.

2. La presente autorizzazione può essere sospesa o revocata con decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali qualora vengano meno i requisiti che ne hanno determinato la concessione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 18 settembre 2007

Il direttore generale: LA TORRE

07A08454

DECRETO 18 settembre 2007.

Conferimento, al Consorzio tutela Montepulciano d'Abruzzo Colline Teramane, dell'incarico a svolgere le funzioni di controllo previste dal decreto 29 maggio 2001 per la DOCG del vino «Montepulciano d'Abruzzo Colline Teramane».

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI

Visto il regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio del 17 maggio 1999 relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo;

Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante nuova disciplina delle denominazioni d'origine dei vini;

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali 4 giugno 1997, n. 256, recante norme sulle condizioni per consentire l'attività dei Consorzi volontari di tutela e dei Consigli interprofessionali delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini;

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali 29 maggio 2001, recante il controllo sulla produzione dei vini di qualità prodotti in regioni determinate (V.Q.P.R.D.);

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali 21 marzo 2002, concernente l'approvazione dello schema di piano dei controlli, delle relative istruzioni e del prospetto tariffario ai fini dell'applicazione del decreto ministeriale 29 maggio 2001, recante il controllo sulla produzione dei vini di qualità prodotti in regioni determinate (V.Q.P.R.D.);

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 4 agosto 2006, concernente la vigilanza sul controllo della produzione dei vini di qualità prodotti in regioni determinate (V.Q.P.R.D.);

Visto in particolare l'art. 2 del citato decreto ministeriale 4 agosto 2006 che consente, nelle more della riforma strutturale del sistema dei controlli, di poter autorizzare i Consorzi di tutela per i relativi vini DO, nel rispetto dei requisiti e delle condizioni previsti dai citati decreti ministeriali 29 maggio 2001 e 21 marzo 2002;

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali 20 febbraio 2003 con il quale è stato approvato il vigente disciplinare di produzione della DOCG del vino «Montepulciano d'Abruzzo Colline Teramane»;

Vista la richiesta presentata, ai sensi del citato decreto 4 agosto 2006, dal Consorzio tutela Montepulciano d'Abruzzo Colline Teramane, con sede in Teramo, via F. Savini n. 48, munito dell'incarico di vigilanza ai sensi dell'art. 19, della legge n. 164/1992, intesa ad ottenere l'incarico per l'attività di controllo di cui all'art. 2 del decreto 29 maggio 2001 nei confronti della DOCG del vino «Montepulciano d'Abruzzo Colline Teramane», corredata della relativa documentazione ed in particolare del piano dei controlli e del relativo tariffario;

Considerato che la citata richiesta è stata oggetto di valutazione nella specifica riunione del 30 maggio 2007 presso questo Ministero con la partecipazione del citato Consorzio di tutela e del rappresentante della regione Abruzzo;

Vista la documentazione agli atti del Ministero ed in particolare il parere favorevole espresso dalla regione Abruzzo sul piano dei controlli e sul prospetto tariffario nella citata riunione del 30 maggio 2007;

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 29 marzo 2007 concernente disposizioni sul controllo della produzione dei vini di qualità prodotti in regioni determinate (V.Q.P.R.D.), in particolare il disposto di cui all'art. 11, comma 2, secondo il quale l'istruttoria in corso, alla data di entrata in vigore dello stesso decreto, delle domande già presentate ai sensi dell'art. 2, comma 1, del decreto ministeriale 4 agosto 2006 continua con la procedura di cui al decreto ministeriale 29 maggio 2001;

Visto il decreto 13 luglio 2007 concernente l'approvazione dello schema di piano dei controlli, del prospetto tariffario e la determinazione dei criteri per la verifica della rappresentatività della filiera vitivinicola, in applicazione dell'art. 2, comma 2, del decreto ministeriale 29 marzo 2007, recante disposizioni sul controllo della produzione dei vini di qualità prodotti in regioni determinate (V.Q.P.R.D.);

Ritenuto che sussistono i requisiti per procedere all'emanazione del provvedimento di autorizzazione nei confronti del Consorzio istante, ai sensi dell'art. 2 del citato decreto 4 agosto 2006 e dell'art. 11, comma 2, del citato decreto 29 marzo 2007;

Decreta:

Art. 1.

1. Il Consorzio tutela Montepulciano d'Abruzzo Colline Teramane, con sede in Teramo, via F. Savini n. 48, è autorizzato ad espletare le funzioni di controllo

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

previste dal decreto ministeriale 29 maggio 2001 per la DOCG del vino «Montepulciano d'Abruzzo Colline Teramane», nei confronti di tutti i produttori (viticoltori, vinificatori e imbottigliatori) che intendono rivendicare la predetta denominazione di origine.

Art. 2.

1. Il Consorzio di tutela autorizzato del vino Montepulciano d'Abruzzo Colline Teramane, di seguito denominato Consorzio autorizzato, dovrà assicurare che, conformemente alle attività schematizzate nel piano di controllo approvato, il processo produttivo ed il prodotto certificato con la DOCG «Montepulciano d'Abruzzo Colline Teramane» rispondano ai requisiti stabiliti nel relativo disciplinare di produzione approvato con il decreto indicato nelle premesse.

2. Per assicurare le finalità di cui al comma 1:

a) la regione, la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, la provincia e i comuni competenti per territorio di produzione della DOCG «Montepulciano d'Abruzzo Colline Teramane» sono tenuti a mettere a disposizione del Consorzio autorizzato ogni utile documentazione, in particolare gli albi dei vigneti e i relativi aggiornamenti, le denunce delle uve, le certificazioni d'idoneità agli esami analitici ed organolettici;

b) preliminarmente all'avvio degli adempimenti di propria competenza in materia di rivendicazione e di controllo analitico ed organolettico, la camera di commercio, I.A.A. competente per territorio di produzione è tenuta a verificare l'avvenuto pagamento al Consorzio autorizzato degli oneri relativi all'attività di controllo, da parte dei produttori richiedenti l'attribuzione dell'attestazione della DOCG in questione per le relative partite di uve e di vino, in conformità ai limiti indicati nel prospetto tariffario depositato presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

c) la regione, la provincia e la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura competenti per territorio di produzione possono delegare al Consorzio autorizzato le funzioni ad esse attribuite dalla legge 10 febbraio 1992, n. 164 e dal decreto ministeriale n. 256/1997 in materia di gestione e di controlli nel settore dei V.Q.P.R.D.: in particolare la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura può delegare il Consorzio autorizzato, conformemente al disposto dell'art. 16, comma 3, della legge 10 febbraio 1992, n. 164, a rilasciare, limitatamente alla DOCG «Montepulciano d'Abruzzo Colline Teramane», le ricevute di produzione delle uve al conduttore che ha presentato la relativa denuncia;

d) le ditte imbottigliatrici devono apporre sulle bottiglie o sui recipienti di capacità non superiore a cinque litri le fascette sostitutive dei contrassegni di Stato rilasciate dal Consorzio autorizzato a seguito del parere di conformità.

Art. 3.

1. Il Consorzio autorizzato non può modificare la denominazione sociale, il proprio statuto, i propri organi di rappresentanza, il piano dei controlli, il sistema tariffario nei confronti della DOCG «Montepulciano d'Abruzzo Colline Teramane», così come depositati presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, senza il preventivo assenso di detta autorità.

2. Il Consorzio autorizzato comunica ogni variazione concernente il personale ispettivo indicato nella documentazione presentata, la composizione del Comitato di certificazione o della struttura equivalente e dell'organo decidente i ricorsi, nonché l'esercizio di attività che risultano oggettivamente incompatibili con il mantenimento del provvedimento autorizzatorio.

3. Il mancato adempimento delle prescrizioni del presente articolo può comportare la revoca dell'autorizzazione concessa.

Art. 4.

1. Il Consorzio autorizzato è sottoposto alla vigilanza esercitata dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali - Ispettorato centrale per il controllo della qualità dei prodotti agroalimentari, e dalla regione Abruzzo, ai sensi dell'art. 5 del decreto ministeriale 29 maggio 2001 e dell'art. 1 del decreto ministeriale 4 agosto 2006, fino all'emanazione del decreto di cui all'art. 10 del decreto ministeriale 29 marzo 2007.

2. Il Consorzio autorizzato, su delega dei produttori, ha l'onere di fornire agli enti competenti in materia di gestione e vigilanza nel settore delle denominazioni di origine dei vini le dichiarazioni e le comunicazioni previste dalla normativa vigente attinenti l'attività di controllo autorizzata con il presente decreto.

Art. 5.

1. La presente autorizzazione ha la validità di un triennio, a decorrere dalla data di pubblicazione del decreto 29 marzo 2007 richiamato nelle premesse, e comporta per il Consorzio autorizzato:

l'obbligo di provvedere, entro un anno dall'entrata in vigore del decreto dirigenziale del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali 13 luglio 2007, all'adeguamento del piano dei controlli e del prospetto tariffario, conformemente agli schemi approvati con il predetto decreto dirigenziale;

l'obbligo del rispetto delle prescrizioni previste nel presente decreto.

2. La presente autorizzazione può essere sospesa o revocata con decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali qualora vengano meno i requisiti che ne hanno determinato la concessione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 18 settembre 2007

Il direttore generale: LA TORRE

07A08455

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

DECRETO 18 settembre 2007.

Conferimento, al Consorzio tutela Moscato di Scanzo, dell'incarico a svolgere le funzioni di controllo previste dal decreto 29 maggio 2001 per la DOC «Scanzo» o «Moscato di Scanzo».

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI

Visto il regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio del 17 maggio 1999 relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo;

Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante nuova disciplina delle denominazioni d'origine dei vini;

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali 4 giugno 1997, n. 256, recante norme sulle condizioni per consentire l'attività dei Consorzi volontari di tutela e dei Consigli interprofessionali delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini;

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali 29 maggio 2001, recante il controllo sulla produzione dei vini di qualità prodotti in regioni determinate (V.Q.P.R.D.);

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali 21 marzo 2002, concernente l'approvazione dello schema di piano dei controlli, delle relative istruzioni e del prospetto tariffario ai fini dell'applicazione del decreto ministeriale 29 maggio 2001, recante il controllo sulla produzione dei vini di qualità prodotti in regioni determinate (V.Q.P.R.D.);

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 4 agosto 2006, concernente la vigilanza sul controllo della produzione dei vini di qualità prodotti in regioni determinate (V.Q.P.R.D.);

Visto in particolare l'art. 2 del citato decreto ministeriale 4 agosto 2006 che consente, nelle more della riforma strutturale del sistema dei controlli, di poter autorizzare i Consorzi di tutela per i relativi vini DO, nel rispetto dei requisiti e delle condizioni previsti dai citati decreti ministeriali 29 maggio 2001 e 21 marzo 2002;

Visto il decreto del Ministero delle politiche agricole 17 aprile 2002 con il quale è stato approvato il disciplinare di produzione della DOC «Scanzo» o «Moscato di Scanzo»;

Vista la richiesta presentata, ai sensi del citato decreto 4 agosto 2006, dal Consorzio di tutela del vino Moscato di Scanzo, con sede in Scanzorosciate (Bergamo), via Abadia n. 33/c, munito dell'incarico di vigilanza ai sensi dell'art. 19, della legge n. 164/1992, intesa ad ottenere l'incarico per l'attività di controllo di cui all'art. 2 del decreto 29 maggio 2001 nei confronti della DOC «Scanzo» o «Moscato di Scanzo», corredata della relativa documentazione ed in particolare del piano dei controlli e del relativo tariffario;

Considerato che la citata richiesta è stata oggetto di valutazione nella specifica riunione del 12 giugno 2007 presso questo Ministero con la partecipazione del citato Consorzio di tutela e del rappresentante della regione Lombardia;

Vista la documentazione agli atti del Ministero ed in particolare il parere favorevole espresso dalla regione Lombardia sul piano dei controlli e sul prospetto tariffario nella citata riunione del 12 giugno 2007;

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 29 marzo 2007 concernente disposizioni sul controllo della produzione dei vini di qualità prodotti in regioni determinate (V.Q.P.R.D.), in particolare il disposto di cui all'art. 11, comma 2, ai sensi del quale l'istruttoria in corso, alla data di entrata in vigore dello stesso decreto, delle domande già presentate ai sensi dell'art. 2, comma 1, del decreto ministeriale 4 agosto 2006 continua con la procedura di cui al decreto ministeriale 29 maggio 2001;

Visto il decreto 13 luglio 2007 concernente l'approvazione dello schema di piano dei controlli, del prospetto tariffario e la determinazione dei criteri per la verifica della rappresentatività della filiera vitivinicola, in applicazione dell'art. 2, comma 2, del decreto ministeriale 29 marzo 2007, recante disposizioni sul controllo della produzione dei vini di qualità prodotti in regioni determinate (V.Q.P.R.D.);

Ritenuto che sussistono i requisiti per procedere all'emanazione del provvedimento di autorizzazione nei confronti del Consorzio istante, ai sensi dell'art. 2 del citato decreto 4 agosto 2006 e dell'art. 11, comma 2, del citato decreto 29 marzo 2007;

Decreta:

Art. 1.

1. Il Consorzio di tutela del vino Moscato di Scanzo, con sede in Scanzorosciate (Bergamo), via Abadia n. 33/c, è autorizzato ad espletare le funzioni di controllo previste dal decreto ministeriale 29 maggio 2001 per la DOC «Scanzo» o «Moscato di Scanzo», nei confronti di tutti i produttori (viticoltori, vinificatori e imbottigliatori) che intendono rivendicare la predetta denominazione di origine.

Art. 2.

1. Il Consorzio di tutela autorizzato del vino Moscato di Scanzo, di seguito denominato Consorzio autorizzato, dovrà assicurare che, conformemente alle attività schematizzate nel piano di controllo approvato, il processo produttivo ed il prodotto certificato con la DOC «Scanzo» o «Moscato di Scanzo» rispondano ai requisiti stabiliti nel relativo disciplinare di produzione approvato con il decreto indicato nelle premesse.

2. Per assicurare le finalità di cui al comma 1:

a) la regione, la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, la provincia e i comuni com-

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

petenti per territorio di produzione della DOC «Scanzo» o «Moscato di Scanzo» sono tenuti a mettere a disposizione del Consorzio autorizzato ogni utile documentazione, in particolare gli albi dei vigneti e i relativi aggiornamenti, le denunce delle uve, le certificazioni d'idoneità agli esami analitici ed organolettici;

b) preliminarmente all'avvio degli adempimenti di propria competenza in materia di rivendicazione e di controllo analitico ed organolettico, la camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura competente per territorio di produzione è tenuta a verificare l'avvenuto pagamento al Consorzio autorizzato degli oneri relativi all'attività di controllo, da parte dei produttori richiedenti l'attribuzione dell'attestazione della DOC in questione per le relative partite di uve e di vino, in conformità ai limiti indicati nel prospetto tariffario depositato presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

c) la regione, le province e la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura competente per territorio di produzione può delegare al Consorzio autorizzato le funzioni ad esse attribuite dalla legge 10 febbraio 1992, n. 164 e dal decreto ministeriale n. 256/1997 in materia di gestione e di controlli nel settore dei V.Q.P.R.D.: in particolare la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura può delegare il Consorzio autorizzato, conformemente al disposto dell'art. 16, comma 3, della legge 10 febbraio 1992, n. 164, a rilasciare, limitatamente alla DOC «Scanzo» o «Moscato di Scanzo», le ricevute di produzione delle uve al conduttore che ha presentato la relativa denuncia;

d) le ditte imbottigliatrici devono apporre sulle bottiglie o sui recipienti di capacità non superiore a 60 litri le fascette stampate dall'Istituto Poligrafico dello Stato attestanti l'avvenuto controllo e recanti la numerazione progressiva, secondo il modello approvato dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.

Art. 3.

1. Il Consorzio autorizzato non può modificare la denominazione sociale, il proprio statuto, i propri organi di rappresentanza, il piano dei controlli, il sistema tariffario nei confronti della DOC «Scanzo» o «Moscato di Scanzo», così come depositati presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, senza il preventivo assenso di detta autorità.

2. Il Consorzio autorizzato comunica ogni variazione concernente il personale ispettivo indicato nella documentazione presentata, la composizione del Comitato di certificazione o della struttura equivalente e dell'organo decidente i ricorsi, nonché l'esercizio di attività che risultano oggettivamente incompatibili con il mantenimento del provvedimento autorizzatorio.

3. Il mancato adempimento delle prescrizioni del presente articolo può comportare la revoca dell'autorizzazione concessa.

Art. 4.

1. Il Consorzio autorizzato è sottoposto alla vigilanza esercitata dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali - Ispettorato centrale per il controllo della qualità dei prodotti agroalimentari, e dalla regione Lombardia, ai sensi dell'art. 5 del decreto ministeriale 29 maggio 2001 e dell'art. 1 del decreto ministeriale 4 agosto 2006, fino all'emanazione del decreto di cui all'art. 10 del decreto ministeriale 29 marzo 2007.

2. Il Consorzio autorizzato, su delega dei produttori, ha l'onere di fornire agli enti competenti in materia di gestione e vigilanza nel settore delle denominazioni di origine dei vini le dichiarazioni e le comunicazioni previste dalla normativa vigente attinenti l'attività di controllo autorizzata con il presente decreto.

Art. 5.

1. La presente autorizzazione ha la validità di un triennio, a decorrere dalla data di pubblicazione del decreto 29 marzo 2007 richiamato nelle premesse, e comporta per il Consorzio autorizzato:

l'obbligo di provvedere, entro un anno dall'entrata in vigore del decreto dirigenziale del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali 13 luglio 2007, all'adeguamento del piano dei controlli e del prospetto tariffario, conformemente agli schemi approvati con il predetto decreto dirigenziale;

l'obbligo del rispetto delle prescrizioni previste nel presente decreto.

2. La presente autorizzazione può essere sospesa o revocata con decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali qualora vengano meno i requisiti che ne hanno determinato la concessione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 18 settembre 2007

Il direttore generale: LA TORRE

07A08456

DECRETO 21 settembre 2007.

Rinnovo dell'autorizzazione, al laboratorio «Agrichimica Srl», al rilascio dei certificati di analisi nel settore oleicolo, per l'intero territorio nazionale, aventi valore ufficiale, limitatamente ad alcune prove.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Visto il regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio del 20 marzo 2006, relativo alla protezione delle indica-

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

zioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed alimentari, e in particolare l'art. 19 che abroga il regolamento (CEE) n. 2081/92;

Visto l'art. 17, comma 1 del predetto regolamento (CE) n. 510/2006 che stabilisce che le denominazioni che alla data di entrata in vigore del regolamento stesso figurano nell'allegato del regolamento (CE) n. 1107/1996 e quelle che figurano nell'allegato del regolamento (CE) n. 2400/96, sono automaticamente iscritte nel «registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette»;

Visti i regolamenti (CE) con i quali, sono state registrate le D.O.P. e la I.G.P. per gli oli di oliva vergini ed extravergini italiani;

Considerato che gli oli di oliva vergini ed extravergini a D.O.P. o a I.G.P., per poter rivendicare la denominazione registrata, devono possedere le caratteristiche chimico-fisiche stabilite per ciascuna denominazione, nei relativi disciplinari di produzione approvati dai competenti organi;

Considerato che tali caratteristiche chimico-fisiche degli oli di oliva vergini ed extravergini a denominazione di origine devono essere accertate da laboratori autorizzati;

Visto il decreto dell'8 ottobre 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 248 del 21 ottobre 2004 con il quale il laboratorio Agrichimica Srl, ubicato in Marsala (Trapani), via Sirtori n. 31, è stato autorizzato al rilascio dei certificati di analisi nel settore oleicolo, per l'intero territorio nazionale, aventi valore ufficiale;

Vista la domanda di rinnovo dell'autorizzazione presentata dal laboratorio sopra indicato in data 12 settembre 2007;

Visto il decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 156, recante attuazione della direttiva n. 93/99/CEE concernente misure supplementari in merito al controllo ufficiale dei prodotti alimentari, e in particolare sul possesso dei requisiti minimi dei laboratori, di cui all'art. 3 del citato decreto legislativo;

Vista la circolare ministeriale 13 gennaio 2000, n. 1, recante modalità per il rilascio delle autorizzazioni ai laboratori adibiti al controllo ufficiale dei prodotti a denominazione di origine e ad indicazione geografica, registrati in ambito comunitario, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 55 del 7 marzo 2000;

Considerato che il laboratorio sopra indicato ha ottemperato alle prescrizioni indicate al punto *c)* della predetta circolare e in particolare ha dimostrato di avere ottenuto in data 20 ottobre 2006 l'accreditamento relativamente alle prove indicate nell'allegato al presente decreto e del suo sistema qualità, in conformità alle prescrizioni della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025, da parte di un organismo conforme alla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17011 ed accreditato in ambito EA - European Cooperation for Accreditation;

Ritenuti sussistenti le condizioni e i requisiti concernenti il rinnovo dell'autorizzazione in argomento;

Si rinnova l'autorizzazione

al laboratorio Agrichimica Srl, ubicato in Marsala (Trapani), via Sirtori n. 31, al rilascio dei certificati di analisi nel settore oleicolo, per l'intero territorio nazionale, aventi valore ufficiale, limitatamente alle prove elencate in allegato al presente decreto.

L'autorizzazione ha validità fino al 31 ottobre 2010 data di scadenza dell'accreditamento a condizione che questo rimanga valido per tutto il detto periodo.

La eventuale domanda di ulteriore rinnovo deve essere inoltrata al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali almeno tre mesi prima della scadenza.

Il laboratorio sopra citato ha l'onere di comunicare all'amministrazione autorizzante eventuali cambiamenti sopravvenuti interessanti la struttura societaria, l'ubicazione del laboratorio, la dotazione strumentale, l'impiego del personale ed ogni altra modifica concernente le prove di analisi per le quali il laboratorio medesimo è accreditato.

L'omessa comunicazione comporta la sospensione dell'autorizzazione.

Sui certificati di analisi rilasciati e su ogni tipo di comunicazione pubblicitaria o promozionale diffusa, è necessario indicare che il provvedimento ministeriale riguarda solo le prove di analisi autorizzate.

L'amministrazione si riserva la facoltà di verificare la sussistenza delle condizioni e dei requisiti su cui si fonda il provvedimento autorizzatorio, in mancanza di essi, l'autorizzazione sarà revocata in qualsiasi momento.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 settembre 2007

Il direttore generale: LA TORRE

ALLEGATO

Denominazione della prova	Norma/metodo
Acidità	Regolamento CEE n. 2568/1991, allegato II
Analisi spettrofotometrica nell'ultravioletto	Regolamento CEE n. 2568/1991, allegato IX + regolamento CEE n. 183/1993
Numero di perossidi	Regolamento CEE n. 2568/1991, allegato III

07A08355

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

DECRETO 21 settembre 2007.

Rinnovo dell'autorizzazione, all'organismo di controllo «SoCert - Società di certificazione Srl», ad effettuare i controlli sulla specialità tradizionale garantita «Mozzarella», registrata in ambito Unione europea ai sensi del regolamento (CE) n. 509/2006.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Visto il decreto 9 gennaio 2002, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 17 del 21 gennaio 2002, con il quale l'organismo di controllo «SoCert - Società di certificazione Srl» è stato autorizzato ad effettuare in controlli sulla specialità tradizionale garantita (STG) «Mozzarella» per tre anni a far data dal 21 gennaio 2002;

Visto il decreto 21 dicembre 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 20 del 26 gennaio 2004, con il quale all'organismo di controllo «SoCert - Società di certificazione Srl» è stata rinnovata l'autorizzazione ad effettuare in controlli sulla specialità tradizionale garantita (STG) «Mozzarella» per tre anni a far data dal 21 dicembre 2004;

Vista l'istanza presentata in data 10 settembre 2007 da «SoCert - Società di certificazione Srl» intesa ad ottenere il rinnovo dell'autorizzazione ad effettuare i controlli sulla specialità tradizionale garantita (STG) «Mozzarella»;

Considerato che non sono mutate le condizioni previste dal sopra citato decreto;

Ritenuto di procedere all'emanazione del provvedimento di rinnovo dell'autorizzazione ai sensi del comma 1 dell'art. 53 della legge 24 aprile 1998, n. 128, come sostituito;

Decreta:

Articolo unico

All'organismo di controllo «SoCert - Società di certificazione Srl», con sede in San Lazzaro di Savena (Bologna), via Gorizia n. 9 iscritto nell'elenco degli organismi di controllo privati per le denominazioni di origine protetta (D.O.P.), le indicazioni geografiche protette (I.G.P.) e le attestazioni di specificità (S.T.G.) istituito presso il Ministero delle politiche agricole e forestali ai sensi del comma 7 dell'art. 53 della legge 24 aprile 1998, n. 128, come sostituito, si rinnova l'autorizzazione per tre anni, a far data dal 20 dicembre 2007, ai sensi del comma 1 dell'art. 53 della legge 24 aprile 1998, n. 128, come sostituito, a espletare le funzioni di controllo previste dall'art. 14 del regolamento (CE) n. 509/2006 del Consiglio relativo alle attestazioni di specificità dei prodotti agricoli ed alimentari per il prodotto S.T.G. «Mozzarella» registrato in ambito Unione europea con regolamento (CE) n. 2527/98 della Commissione del 25 novembre 1998.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 settembre 2007

Il direttore generale: LA TORRE

07A08356

DECRETO 21 settembre 2007.

Rinnovo dell'autorizzazione, all'organismo di controllo «Certiquality», ad effettuare i controlli sulla specialità tradizionale garantita «Mozzarella», registrata in ambito Unione europea ai sensi del regolamento (CE) n. 509/2006.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Visto il decreto 27 gennaio 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 214 del 14 settembre 2001, con il quale l'organismo di controllo «Certiquality» è stato autorizzato ad effettuare i controlli sulla specialità tradizionale garantita (STG) «Mozzarella» per tre anni a far data dal 14 settembre 2001;

Visto il decreto 27 settembre 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 244 del 16 ottobre 2004, con il quale all'organismo di controllo «Certiquality» è stata rinnovata l'autorizzazione ad effettuare i controlli sulla specialità tradizionale garantita (STG) «Mozzarella» per tre anni a far data dal 27 settembre 2004;

Vista l'istanza presentata in data 12 settembre 2007 da «Certiquality» intesa ad ottenere il rinnovo dell'autorizzazione ad effettuare i controlli sulla specialità tradizionale garantita (STG) «Mozzarella»;

Considerato che non sono mutate le condizioni previste dal sopra citato decreto;

Ritenuto di procedere all'emanazione del provvedimento di rinnovo dell'autorizzazione ai sensi del comma 1 dell'art. 53 della legge 24 aprile 1998, n. 128, come sostituito;

Decreta:

Articolo unico

All'organismo di controllo «Certiquality» con sede in Milano, via Gaetano Giardino n. 4, iscritto nell'elenco degli organismi di controllo privati per le denominazioni di origine protetta (D.O.P.), le indicazioni geografiche protette (I.G.P.) e le attestazioni di specificità (S.T.G.) istituito presso il Ministero delle politiche agri-

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

cole e forestali ai sensi del comma 7 dell'art. 53 della legge 24 aprile 1998, n. 128, come sostituito, si rinnova l'autorizzazione per tre anni, a far data del presente decreto, ai sensi del comma 1 dell'art. 53 della legge 24 aprile 1998, n. 128, come sostituito, a espletare le funzioni di controllo previste dall'art. 14 del regolamento (CE) n. 509/2006 del Consiglio relativo alle attestazioni di specificità dei prodotti agricoli ed alimentari per il prodotto S.T.G. «Mozzarella» registrato in ambito Unione europea con regolamento (CE) n. 2527/98 della Commissione del 25 novembre 1998.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 settembre 2007

Il direttore generale: LA TORRE

07A08357

DECRETO 21 settembre 2007.

Dichiarazione dell'esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi verificatisi nelle province di Catanzaro e Crotone.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Visto il decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, concernente interventi finanziari a sostegno delle imprese agricole danneggiate da calamità naturali e da eventi climatici eccezionali;

Visti gli articoli 5, 6, 7 e 8 del medesimo decreto legislativo n. 102/2004, che disciplinano gli interventi compensativi dei danni nelle aree e per i rischi non assicurabili al mercato agevolato;

Visto, in particolare, l'art. 6 che individua le procedure e le modalità per l'attivazione degli interventi di soccorso su richiesta della regione interessata, demandando a questo Ministero la dichiarazione del carattere di eccezionalità degli eventi avversi, la individuazione dei territori danneggiati e le provvidenze concedibili nonché la ripartizione periodica delle risorse finanziarie del Fondo di solidarietà nazionale per consentire alle regioni la erogazione degli aiuti;

Visti gli orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo (2000/C28/02);

Visto il paragrafo VII.F, punto (196), dei nuovi Orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo e forestale 2007 - 2013 (2006/C319/01), in cui per l'indennizzo dei danni alla produzione ed ai mezzi di produzione agricola è consentito agli Stati membri di conformare i propri regimi di aiuto ai nuovi Orientamenti, entro il 31 dicembre 2007;

Considerato che in attesa dell'adeguamento del decreto legislativo n. 102/2004 alle nuove disposizioni comunitarie, si rende necessario proseguire l'applicazione delle vigenti procedure;

Vista la proposta della regione Calabria di declaratoria degli eventi avversi di seguito indicati, per l'applicazione nei territori danneggiati delle provvidenze del Fondo di solidarietà nazionale: Eccesso termico dal 1° gennaio 2007 al 30 aprile 2007 nelle province di Catanzaro, Crotone.

Ritenuto di accogliere la proposta della regione Calabria subordinando l'erogazione degli aiuti alla decisione della Commissione UE sulle informazioni meteorologiche delle avversità che hanno prodotto i danni;

Decreta:

È dichiarata l'esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi elencati a fianco delle sottoindicate province per effetto dei danni alla produzioni nei sottoelencati territori agricoli, in cui possono trovare applicazione le specifiche misure di intervento previste del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102:

Catanzaro: eccesso termico dal 1° gennaio 2007 al 30 aprile 2007;

provvidenze di cui all'art. 5, comma 2, lettere *a)*, *b)*, *c)*, *d)*, nel territorio dei comuni di Belcastro, Botricello, limitatamente alla coltura del finocchio;

Crotone: eccesso termico dal 1° gennaio 2007 al 30 aprile 2007;

provvidenze di cui all'art. 5, comma 2, lettere *a)*, *b)*, *c)*, *d)*, nel territorio dei comuni di Crotone, Cutro, Isola di Capo Rizzuto, Mesoraca, Rocca di Neto, Roccabernarda, Scandale, Strongoli, limitatamente alla coltura del finocchio.

L'erogazione degli aiuti è subordinata alla decisione della Commissione UE sulle informazioni meteorologiche, notificate in conformità alla decisione della medesima Commissione del 9 giugno 2005, n. C(2005)1622.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 settembre 2007

Il Ministro: DE CASTRO

07A08358

DECRETO 26 settembre 2007.

Dichiarazione dell'esistenza del carattere eccezionale degli eventi calamitosi verificatisi nella regione Piemonte.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Visto il decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, concernente interventi finanziari a sostegno delle imprese agricole danneggiate da calamità naturali e da eventi climatici eccezionali;

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

Visti gli articoli 5, 6, 7 e 8 del medesimo decreto legislativo n. 102/2004, che disciplinano gli interventi compensativi dei danni nelle aree e per i rischi non assicurabili al mercato agevolato;

Visto, in particolare, l'art. 6 che individua le procedure e le modalità per l'attivazione degli interventi di soccorso su richiesta della Regione interessata, demandando a questo Ministero la dichiarazione del carattere di eccezionalità degli eventi avversi, la individuazione dei territori danneggiati e le provvidenze concedibili nonché la ripartizione periodica delle risorse finanziarie del Fondo di solidarietà nazionale per consentire alle regioni la erogazione degli aiuti;

Visti gli orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo (2000/C 28/02);

Visto il paragrafo VII.F, punto (196), dei nuovi Orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo e forestale 2007-2013 (2006/C319/01), in cui per l'indennizzo dei danni alla produzione ed ai mezzi di produzione agricola, è consentito agli Stati membri di conformare i propri regimi di aiuto ai nuovi Orientamenti, entro il 31 dicembre 2007;

Considerato che in attesa dell'adeguamento del decreto legislativo n. 102/2004 alle nuove disposizioni comunitarie, si rende necessario proseguire l'applicazione delle vigenti procedure;

Vista la proposta della regione Piemonte di declaratoria degli eventi avversi di seguito indicati, per l'applicazione nei territori danneggiati delle provvidenze del Fondo di solidarietà nazionale:

piogge alluvionali del 5 giugno 2007 nella provincia di Asti;

piogge alluvionali del 26 maggio 2007 nella provincia di Cuneo;

Ritenuto di accogliere la proposta della regione Piemonte subordinando l'erogazione degli aiuti per le strutture aziendali alla decisione della Commissione UE sulle informazioni meteorologiche delle avversità che hanno prodotto i danni;

Decreta:

È dichiarata l'esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi elencati a fianco delle sottoindicate province per effetto dei danni alle strutture aziendali e alle infrastrutture connesse all'attività agricola nei sottoelencati territori agricoli, in cui possono trovare applicazione le specifiche misure di intervento previste del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102:

Asti:

piogge alluvionali del 5 giugno 2007;

provvidenze di cui all'art. 5, comma 3 nel territorio dei comuni di Cessole, Loazzolo, Vesime;

piogge alluvionali del 5 giugno 2007;

provvidenze di cui all'art. 5, comma 6 nel territorio del comune di San Giorgio Scarampi;

Cuneo:

piogge alluvionali del 26 maggio 2007;

provvidenze di cui all'art. 5, comma 3 nel territorio del comune di Perletto;

piogge alluvionali del 26 maggio 2007;

provvidenze di cui all'art. 5, comma 6 nel territorio dei comuni di Cossano Belbo, Levice.

L'erogazione degli aiuti per le strutture aziendali è subordinata alla decisione della Commissione UE sulle informazioni meteorologiche, notificate in conformità alla decisione della medesima Commissione del 9 giugno 2005, n. C(2005)1622.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 26 settembre 2007

Il Ministro: DE CASTRO

07A08418

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

DECRETO 26 settembre 2007.

Dichiarazione dell'esistenza del carattere eccezionale degli eventi calamitosi verificatisi nella regione Sicilia.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Visto il decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, concernente interventi finanziari a sostegno delle imprese agricole danneggiate da calamità naturali e da eventi climatici eccezionali;

Visti gli articoli 5, 6, 7 e 8 del medesimo decreto legislativo n. 102/2004, che disciplinano gli interventi compensativi dei danni nelle aree e per i rischi non assicurabili al mercato agevolato;

Visto, in particolare, l'art. 6 che individua le procedure e le modalità per l'attivazione degli interventi di soccorso su richiesta della Regione interessata, demandando a questo Ministero la dichiarazione del carattere di eccezionalità degli eventi avversi, la individuazione dei territori danneggiati e le provvidenze concedibili nonché la ripartizione periodica delle risorse finanziarie del Fondo di solidarietà nazionale per consentire alle regioni la erogazione degli aiuti;

Visti gli orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo (2000/C 28/02);

Visto il paragrafo VII.F, punto (196), dei nuovi Orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo e forestale 2007-2013 (2006/C319/01), in cui per l'indennizzo dei danni alla produzione ed ai mezzi di produzione agricola, è consentito agli Stati membri di conformare i propri regimi di aiuto ai nuovi Orientamenti, entro il 31 dicembre 2007;

Considerato che in attesa dell'adeguamento del decreto legislativo n. 102/2004 alle nuove disposizioni comunitarie, si rende necessario proseguire l'applicazione delle vigenti procedure;

Vista la proposta della regione Sicilia di declaratoria degli eventi avversi di seguito indicati, per l'applicazione nei territori danneggiati delle provvidenze del Fondo di solidarietà nazionale:

piogge alluvionali dal 21 dicembre 2006 al 24 dicembre 2006 nella provincia di Ragusa;

Ritenuto di accogliere la proposta della regione Sicilia subordinando l'erogazione degli aiuti alla decisione della Commissione UE sulle informazioni meteorologiche delle avversità che hanno prodotto i danni;

Decreta:

È dichiarata l'esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi elencati a fianco della sottoindicata provincia per effetto dei danni alle produzioni nei sottoelencati territori agricoli, in cui possono trovare applicazione le specifiche misure di intervento previste del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102.

Ragusa:

piogge alluvionali dal 21 dicembre 2006 al 24 dicembre 2006;

provvidenze di cui all'art. 5, comma 2, lettere *a)*, *b)*, *c)*, *d)*, nel territorio dei comuni di Modica, Ragusa, Scicli.

L'erogazione degli aiuti è subordinata alla decisione della Commissione UE sulle informazioni meteorologiche, notificate in conformità alla decisione della medesima Commissione del 9 giugno 2005, n. C(2005)l622.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 26 settembre 2007

Il Ministro: DE CASTRO

07A08419

MINISTERO DEL COMMERCIO INTERNAZIONALE

DECRETO 3 agosto 2007.

Modalità di attuazione dei commi 82 e 83 dell'articolo 4 della legge 27 dicembre 2003, n. 350 (finanziaria 2004), concernente uno stanziamento di € 10 milioni in favore dell'internazionalizzazione delle imprese artigiane.

IL MINISTRO DEL COMMERCIO INTERNAZIONALE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Vista la legge 24 dicembre 2003, n. 350 (finanziaria 2004), in particolare le disposizioni del comma 82 dell'art. 4 che incrementa di € 10 milioni il fondo di cui all'art. 37 della legge 25 luglio 1952, n. 949, e successive modificazioni per agevolare «i processi di internazionalizzazione ed i programmi di penetrazione commerciale promossi dalle imprese artigiane e dai consorzi all'esportazione a queste collegati»;

Vista la legge 5 marzo 2001, n. 57, in particolare l'art. 21, che estende l'utilizzo delle disponibilità del predetto fondo al sostegno finanziario dei processi esportativi delle imprese artigiane ed ai programmi di penetrazione commerciale e di internazionalizzazione;

Visto il comma 83 del predetto art. 4 della finanziaria 2004, che rinvia ad un decreto del Ministro delle attività produttive (ora Ministero del commercio internazionale) di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze la definizione di modalità, condizioni e forme tecniche delle predette attività;

Vista la deliberazione della Conferenza per i rapporti permanenti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano in data 14 dicembre 2006, con la quale è stata acquisita l'intesa per dare attuazione all'intervento attraverso una misura *una tantum*, ferme restando le competenze esclusive delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano in materia di artigianato a valere sui programmi futuri;

Considerato l'interesse al raggiungimento delle predette finalità attraverso un programma straordinario nazionale a sostegno dell'internazionalizzazione del sistema imprenditoriale artigiano;

Sentite le principali associazioni nazionali rappresentanti della categoria, in occasione di appositi incontri svoltisi presso il Ministero del commercio internazionale;

Valutata la compatibilità del presente strumento con le disposizioni dell'Unione europea in materia di incentivi alle imprese e di aiuti «de minimis», di cui ai regolamenti n. 69/2001 e n. 70/2001 del 12 gennaio 2001, che prevedono, tra l'altro, l'esenzione dalla notifica per le misure «una tantum», inferiori all'importo di € 100.000 nel triennio per ciascuna azienda;

Ravvisata la necessità di rendere operativo l'utilizzo delle predette disponibilità, attraverso la fissazione di criteri applicativi uniformi e condivisi;

Decreta:

Art. 1.

Finalità

1. La presente misura di incentivazione mira a favorire l'internazionalizzazione delle imprese artigiane, attraverso un intervento straordinario che faciliti il superamento delle difficoltà nei mercati esteri, traendo vantaggio dall'inserimento nel sistema di interventi pubblici nazionali per l'internazionalizzazione.

2. Per raggiungere queste finalità s'intende stimolare processi di aggregazione dell'imprenditoria artigiana a livello nazionale. Gli interventi agevolativi, pertanto, riguarderanno esclusivamente:

a) consorzi all'esportazione collegati a imprese artigiane;

b) raggruppamenti di almeno tre imprese produttive artigiane;

c) distretti o filiere di settore.

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

Art. 2.

Disposizioni generali

1. Per essere ammessi al contributo i progetti dovranno essere finalizzati ad avviare nuovi percorsi di internazionalizzazione di PMI artigiane e/o a realizzare piani di espansione della loro presenza in mercati esteri di interesse.

2. I progetti dovranno strutturarsi con un piano di attività articolato in iniziative diverse e coordinate nel tempo, di natura promozionale, organizzativa dell'offerta e/o di investimento.

3. Il piano di attività dovrà prevedere la combinazione di più iniziative promozionali, tra cui si indicano a titolo di esempio:

a) campagne di promozione all'estero (partecipazione a fiere e mostre, azioni di comunicazione sul mercato, seminari, incontri bilaterali tra operatori, missioni di imprenditori);

b) conferenze di commercializzazione nel territorio dei distretti/filiere/raggruppamenti beneficiari, missioni in Italia di operatori esteri;

c) studi e consulenze per la messa in rete delle imprese sul territorio, per una migliore conoscenza dei mercati esteri;

d) studi di fattibilità per la costituzione all'estero di sale espositive, collettive, punti vendita, joint ventures, ecc.;

e) l'innovazione dei processi produttivi, distributivi e logistici in funzione della domanda internazionale;

f) formazione delle imprese artigiane in materia di marketing internazionale.

4. Il finanziamento coprirà il 50% del costo del progetto, fino alla misura massima che sarà indicata nel provvedimento di cui al successivo art. 5, comma 2.

Art. 3.

Risorse

1. Lo stanziamento di 10 milioni di euro di cui alla legge n. 350/2003, iscritto nel capitolo 7166 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze, sarà gestito, ai soli fini contabili e con riferimento esclusivo agli obiettivi fissati dal presente decreto, da Artigiancassa SpA.

2. Per le attività necessarie all'attuazione del presente decreto, il Ministero del commercio internazionale stipulerà con l'Artigiancassa SpA - sentito il Ministero dell'economia e delle finanze - apposita convenzione, i cui costi saranno a carico delle stesse disponibilità di cui al precedente comma 1, per la successiva erogazione dei fondi secondo i criteri di ripartizione tra le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano previsti nell'allegato A dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 dicembre 2003 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 22 marzo 2004, n. 68).

3. È fatta salva la facoltà di ciascuna regione e provincia autonoma di gestire in forma diretta ed autonoma, ai sensi del presente decreto, i fondi trasferiti ad Artigiancassa S.p.a. In tal caso Artigiancassa S.p.A. è tenuta a trasferire le risorse alla regione o alla provincia autonoma entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta successiva all'accreditamento dei fondi da parte del Ministero dell'economia e delle finanze.

Art. 4.

Comitato paritetico di valutazione

1. Presso il Ministero del commercio internazionale è costituito, senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato, un Comitato paritetico, composto da: tre rappresentanti del Ministero del commercio internazionale, Direzione generale per la promozione degli scambi; un rappresentante del Ministero dell'economia e delle finanze; quattro rappresentanti di regioni e di province autonome.

2. Alle riunioni del Comitato potranno essere invitati a partecipare, in qualità di esperti, rappresentanti dell'Istituto nazionale del commercio estero e delle Confederazioni nazionali dell'artigianato.

3. Il Comitato è affiancato da una segreteria operativa, costituita con successivo provvedimento del Ministero del commercio internazionale.

4. Al Comitato è affidato il compito di predisporre la graduatoria dei progetti al fine del finanziamento, sulla base di parametri di valutazione articolati sui requisiti di cui al comma 3 dell'art. 2 e le priorità di cui al successivo art. 5, secondo le risultanze della istruttoria svolta dalle regioni e dalle province autonome, e nel rispetto della ripartizione dei fondi di cui al comma 2 del precedente art. 3.

5. Il Comitato è, inoltre, chiamato, a:

a) verificarne l'effettiva realizzazione;

b) decidere eventuali missioni di verifica *in loco*;

c) valutare gli effetti complessivi dell'intervento nel quadro delle strategie di internazionalizzazione delle imprese minori.

Art. 5.

Modalità applicative

1. Ciascuna regione e provincia autonoma adotta le modalità di diffusione del presente provvedimento che riterrà opportune.

2. Entro sessanta giorni dalla pubblicazione del presente decreto sarà emanato dal Ministero del commercio internazionale, sentite le regioni e le province autonome, il bando per la presentazione delle domande di finanziamento, che conterrà le modalità, i termini e i massimali delle richieste, i parametri di valutazione, nonché ogni altro elemento operativo utile.

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

3. Le regioni, le province autonome di Trento e Bolzano, le Confederazioni artigiane ed i relativi Consorzi all'esportazione svolgeranno una funzione di promozione della presente misura nei confronti dei soggetti imprenditoriali da coinvolgere, soprattutto al fine di agevolarne i processi aggregativi.

4. Le regioni e le province autonome cureranno le attività istruttorie relative ai progetti presentati da aggregazioni monoregionali o monoprovinciali tenendo conto dei criteri generali contenuti nel presente decreto e nel successivo bando, da svolgere sulla base di un raccordo tra i criteri generali previsti nel decreto e le visioni settoriali regionali e provinciali.

Art. 6.

Priorità

1. La valutazione dei progetti, allo scopo di attribuire le priorità, dovrà tener presenti i seguenti criteri, applicati a livello nazionale per interventi di analoga natura:

a) coinvolgimento di un maggior numero di imprese;

b) interregionalità dei soggetti imprenditoriali proponenti;

c) iniziative integrate e coordinate sul mercato prescelto, che non si limitino all'approccio commerciale di vendita dei prodotti, ma rappresentino l'avvio di effettivi «percorsi» di internazionalizzazione;

d) contenuti innovativi;

e) iniziative specificamente destinate al miglioramento della distribuzione all'estero;

f) collegamento ad iniziative già finanziate con altri strumenti di intervento pubblico.

Art. 7.

Pubblicazione

1. Il presente decreto sarà inviato alla registrazione della Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 3 agosto 2007

Il Ministro del commercio internazionale
BONINO

Il Ministro dell'economia e delle finanze
PADOA SCHIOPPA

Registrato alla Corte dei conti il 23 agosto 2007
Ufficio di controllo atti Ministeri delle attività produttive, registro n. 3, foglio n. 357

07A08382

MINISTERO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

DECRETO 24 settembre 2007.

Autorizzazione, all'istituto «Confederazione di organizzazioni italiane per la ricerca analitica sui gruppi - COIRAG» di Milano, a trasferire il corso di specializzazione in psicoterapia della sede periferica di Roma, ai sensi del regolamento adottato con decreto 11 dicembre 1998, n. 509.

IL DIRETTORE GENERALE
PER L'UNIVERSITÀ

Vista la legge 18 febbraio 1989, n. 56, che disciplina l'ordinamento della professione di psicologo e fissa i requisiti per l'esercizio dell'attività psicoterapeutica e, in particolare l'art. 3 della suddetta legge, che subordina l'esercizio della predetta attività all'acquisizione, successivamente alla laurea in psicologia o in medicina e chirurgia, di una specifica formazione professionale mediante corsi di specializzazione almeno quadriennali, attivati presso scuole di specializzazione universitarie o presso istituti a tal fine riconosciuti;

Visto l'art. 17, comma 96, lettera *b)* della legge 15 maggio 1997, n. 127, che prevede che con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica sia rideterminata la disciplina concernente il riconoscimento degli istituti di cui all'art. 3, comma 1, della richiamata legge n. 56 del 1989;

Visto il decreto 11 dicembre 1998, n. 509, con il quale è stato adottato il regolamento recante norme per il riconoscimento degli istituti abilitati ad attivare corsi di specializzazione in psicoterapia ai sensi dell'art. 17, comma 96, della legge n. 127 del 1997 e, in particolare, l'art. 2, comma 5, che prevede che il riconoscimento degli istituti richiedenti sia disposto sulla base dei pareri conformi formulati dalla Commissione tecnico-consultiva di cui all'art. 3 del precitato decreto n. 509/1998 e dal Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario;

Vista l'ordinanza ministeriale in data 10 dicembre 2004, avente ad oggetto «Modificazioni ed integrazioni alle ordinanze ministeriali 30 dicembre 1999 e 16 luglio 2004, recanti istruzioni per la presentazione delle istanze di abilitazione ad istituire e ad attivare corsi di specializzazione in psicoterapia»;

Visto il parere espresso nella riunione dell'11 ottobre 2000, con il quale il Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario ha individuato gli standard minimi di cui devono disporre gli istituti richiedenti in relazione al personale docente, nonché alle strutture ed attrezzature e le successive integrazioni contenute nel parere espresso nella riunione del 16 maggio 2001;

Visto il decreto in data 24 marzo 2006 e successive modifiche ed integrazioni, con il quale è stata costituita la Commissione tecnico-consultiva ai sensi dell'art. 3 del predetto regolamento;

Visto il decreto in data 31 dicembre 1993, con il quale l'istituto «C.O.I.R.A.G. Confederazione di organizza-

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

zioni italiane per la ricerca analitica sui gruppi» è stato abilitato ad istituire e ad attivare nelle sedi di Milano, Torino, Roma e Palermo, un corso di formazione in psicoterapia, per i fini di cui all'art. 3 della legge 18 febbraio 1989, n. 56;

Visto il decreto in data 25 maggio 2001 con il quale è stato approvato l'avvenuto adeguamento dell'ordinamento dei corsi di specializzazione adottato dall'istituto «C.O.I.R.A.G. Confederazione di organizzazioni italiane per la ricerca analitica sui gruppi» di Palermo, Torino, Milano e Roma, alle disposizioni del titolo II del decreto n. 509/1998;

Vista l'istanza con la quale il predetto istituto chiede l'autorizzazione al trasferimento della sede periferica di Roma da via S. Crisogono, 37 a largo Giulio Onesti, presso CPO, Acqua Cetosa «Giulio Onesti»;

Visto il parere favorevole espresso dalla suindicata Commissione tecnico-consultiva nella seduta del 16 marzo 2007;

Vista la favorevole valutazione tecnica di congruità in merito all'istanza presentata dall'istituto sopra indicato, espressa dal predetto Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario nella riunione del 4 settembre 2007, trasmessa con nota prot. n. 404 del 5 settembre 2007;

Decreta:

Art. 1.

L'istituto «Confederazione di organizzazioni italiane per la ricerca analitica sui gruppi - COIRAG» abilitato con decreti in data 31 dicembre 1993 e 25 maggio 2001 ad istituire e ad attivare nelle sedi di Milano, Torino, Roma e Palermo, un corso di specializzazione in psicoterapia ai sensi del regolamento adottato con decreto ministeriale 11 dicembre 1998, n. 509, è autorizzato a trasferire la sede periferica di Roma da via S. Crisogono, 37 a largo Giulio Onesti, presso CPO, Acqua Cetosa «Giulio Onesti».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 24 settembre 2007

Il direttore generale: MASIA

07A08380

DECRETO 24 settembre 2007.

Autorizzazione, all'istituto «Psicoterapia cognitiva e ricerca», ad istituire e ad attivare nella sede periferica di Bolzano un corso di specializzazione in psicoterapia, ai sensi del regolamento adottato con decreto 11 dicembre 1998, n. 509.

IL DIRETTORE GENERALE
PER L'UNIVERSITÀ

Vista la legge 18 febbraio 1989, n. 56, che disciplina l'ordinamento della professione di psicologo e fissa i requisiti per l'esercizio dell'attività psicoterapeutica e, in particolare l'art. 3 della suddetta legge, che subordina l'esercizio della predetta attività all'acquisizione, successivamente alla laurea in psicologia o in medicina e chirurgia, di una specifica formazione professionale mediante corsi di specializzazione almeno quadriennali, attivati presso scuole di specializzazione universitarie o presso istituti a tal fine riconosciuti;

Visto l'art. 17, comma 96, lettera *b)* della legge 15 maggio 1997, n. 127, che prevede che con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica sia rideterminata la disciplina concernente il riconoscimento degli istituti di cui all'art. 3, comma 1, della richiamata legge n. 56 del 1989;

Visto il decreto 11 dicembre 1998, n. 509, con il quale è stato adottato il regolamento recante norme per il riconoscimento degli istituti abilitati ad attivare corsi di specializzazione in psicoterapia ai sensi dell'art. 17, comma 96, della legge n. 127 del 1997 e, in particolare, l'art. 2, comma 5, che prevede che il riconoscimento degli istituti richiedenti sia disposto sulla base dei pareri conformi formulati dalla Commissione tecnico-consultiva di cui all'art. 3 del precitato decreto n. 509/1998 e dal Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario;

Visto il parere espresso nella riunione dell'11 ottobre 2000, con il quale il Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario ha individuato gli standard minimi di cui devono disporre gli istituti richiedenti in relazione al personale docente, nonché alle strutture ed attrezzature e le successive integrazioni contenute nel parere espresso nella riunione del 16 maggio 2001;

Vista l'ordinanza ministeriale in data 10 dicembre 2004, avente ad oggetto «Modificazioni ed integrazioni alle ordinanze ministeriali 30 dicembre 1999 e 16 luglio 2004, recanti istruzioni per la presentazione delle istanze di abilitazione ad istituire e ad attivare corsi di specializzazione in psicoterapia»;

Visto il decreto in data 24 marzo 2006, e successive modifiche ed integrazioni, con il quale è stata costituita la Commissione tecnico-consultiva ai sensi dell'art. 3 del predetto regolamento;

Visto il decreto in data 26 luglio 2004 con il quale l'istituto «Psicoterapia cognitiva e ricerca», è stato abilitato ad istituire e ad attivare un corso di specializzazione in psicoterapia nella sede principale di Milano, per i fini di cui all'art. 4 del richiamato decreto n. 509 del 1998;

Vista l'istanza con la quale il predetto istituto ha chiesto l'abilitazione ad istituire e ad attivare un corso di specializzazione in psicoterapia nella sede periferica di Bolzano, via Macelli n. 65, per un numero massimo degli allievi ammissibili a ciascun anno di corso pari a venti unità e, per l'intero corso, a ottanta unità, ai sensi dell'art. 4 del richiamato decreto n. 509 del 1998;

Visto il parere favorevole al riconoscimento della predetta sede preriferica espresso dalla suindicata Commissione tecnico-consultiva nella seduta del 27 ottobre 2006;

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

Vista la favorevole valutazione tecnica di congruità in merito all'istanza presentata dall'istituto sopra indicato, espressa dal predetto Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario nella riunione del 4 settembre 2007, trasmessa con nota n. 404 del 5 settembre 2007;

Decreta:

Art. 1.

1. Per i fini di cui all'art. 4 del regolamento adottato con decreto 11 dicembre 1998, n. 509, l'istituto «Psicoterapia cognitiva e ricerca», è abilitato ad istituire e ad attivare nella sede periferica di Bolzano, via Macelli n. 65, ai sensi delle disposizioni di cui al titolo II del regolamento stesso, successivamente alla data del pesente decreto, un corso di specializzazione in psicoterapia secondo il modello scientifico-culturale proposto nell'istanza di riconoscimento della sede principale.

2. Il numero massimo di allievi da ammettere a ciascun anno di corso è pari a venti unità e, per l'intero corso, a ottanta unità.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 24 settembre 2007

Il direttore generale: MASIA

07A08381

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AGENZIA DELLE ENTRATE

PROVVEDIMENTO 19 settembre 2007.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'Ufficio del pubblico registro automobilistico di Alessandria.

IL DIRETTORE REGIONALE
DEL PIEMONTE

In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente,

Accerta

il mancato funzionamento dell'Ufficio provinciale del P.R.A. di Alessandria i giorni 5, 6 e 7 settembre 2007.

Motivazioni.

L'Ufficio del pubblico registro automobilistico di Alessandria a causa di problematiche tecniche dovute alla reingegnerizzazione degli uffici, è stato chiuso al pubblico i giorni 5, 6 e 7 settembre 2007. In dipendenza di quanto sopra, la Procura generale della Repubblica in Torino, con nota n. 5386/APC/07 (14.4) del 10 settembre 2007, ha chiesto allo scrivente l'emissione del relativo provvedimento di mancato funzionamento.

Al procedimento ha partecipato il Garante del contribuente - Ufficio del Piemonte - con nota prot. n. SP/GB/1493/2007 del 14 settembre 2007.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Riferimenti normativi.

Statuto dell'Agenzia delle entrate (art. 11; art. 13, comma 1).

Regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate (art. 4; art. 7, comma 1).

Legge 25 ottobre 1985, n. 592.

Decreto n. 98/11772/UDG del 28 gennaio 1998.

Torino, 19 settembre 2007

Il direttore regionale: GIAMMARINO

07A08504

AGENZIA DEL TERRITORIO

DECRETO 25 settembre 2007.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'Ufficio provinciale di Roma.

IL DIRETTORE REGIONALE
DEL LAZIO

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, con legge 28 luglio 1961, n. 770, recanti norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli Uffici finanziari;

Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 592;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Visto il decreto del Ministro delle finanze n. 1390 del 28 dicembre 2000, registrato alla Corte dei conti il 29 dicembre 2000, registro n. 5 Finanze, foglio 278, con cui a decorrere dal 1° gennaio 2001 è stata resa esecutiva l'Agenzia del territorio, prevista dall'art. 64 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 9, comma 1, del regolamento di Amministrazione dell'Agenzia del territorio approvato dal comitato direttivo nella seduta del 5 dicembre 2000 con il quale è stato disposto: «Tutte le strutture, i ruoli e poteri e le procedure precedentemente in essere nel Dipartimento del territorio alla data di entrata in

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

vigore del presente regolamento manterranno validità fino all'attivazione delle strutture specificate attraverso le disposizioni di cui al precedente art. 8, comma 1»;

Visto l'art. 10 del decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 53 del 5 marzo 2001, che ha modificato gli articoli 1 e 3 del citato decreto-legge n. 498/1961, sancendo che prima dell'emissione del decreto di accertamento del periodo di mancato o irregolare funzionamento dell'Ufficio occorre verificare che, lo stesso non sia dipeso da disfunzioni organizzative dell'amministrazione finanziaria e sentire il Garante del contribuente;

Vista la nota inviata in data 13 settembre 2007, prot. n. 39353, con la quale è stata comunicata che per il giorno 12 settembre 2007, c'è stato un mancato funzionamento dei Servizi dell'Ufficio provinciale di Roma dovuto alla rottura della centrale elettrica rendendo impossibile la normale attività dell'Ufficio;

Ritenuto che la suesposta causa deve considerarsi evento di carattere eccezionale non riconducibile a disfunzioni organizzative dell'Ufficio provinciale di Roma;

Vista la nota n. 317 E/G del 23 agosto 2004 inviata all'Ufficio del Garante del contribuente ai sensi de!l'art. 10 del decreto legislativo 26 gennaio 2001 n. 32;

Vista la disposizione dell'Agenzia del territorio del 10 aprile 2001 prot. R/16123, che individua nella direzione regionale, la struttura competente ad adottare i decreti di mancato o irregolare funzionamento degli Uffici dell'Agenzia;

Vista la disposizione organizzativa n. 24 prot. 17500/2003 del 26 febbraio 2003, con la quale l'Agenzia del territorio dispone l'attivazione delle direzioni regionali e la cessazione delle direzioni compartimentali;

Considerato che, ai sensi del citato decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, occorre accertare il periodo di irregolare e mancato funzionamento dell'Ufficio presso il quale si è verificato l'evento eccezionale;

Determina:

Il periodo di mancato funzionamento dell'Ufficio provinciale del sotto indicato Ufficio è accertato come segue:

per il giorno 12 settembre 2007, mancato funzionamento;

della Sala Visura Catasto e sospensione delle attività connesse ai servizi del Ufficio provinciale di Roma;

Regione Lazio: Agenzia del territorio - Ufficio provinciale di Roma.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 25 settembre 2007

Il direttore regionale: MOLINARI

07A08453

DECRETO 27 settembre 2007.

Attivazione della nuova automazione del servizio di pubblicità immobiliare degli Uffici provinciali di Isernia e Treviso.

IL DIRETTORE
DELL'AGENZIA DEL TERRITORIO

DI CONCERTO CON

IL CAPO
DEL DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI DI GIUSTIZIA
DEL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, concernente «Riforma dell'organizzazione del governo a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59» e successive modificazioni e, in particolare, l'art. 64 che ha istituito l'Agenzia del territorio;

Visto lo statuto dell'Agenzia del territorio deliberato dal Comitato direttivo del 13 dicembre 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana 21 agosto 2001, n. 193;

Visto il decreto ministeriale 28 dicembre 2000, n. 1390, emanato dal Ministro delle finanze, con cui sono state rese esecutive, a decorrere dal 1° gennaio 2001, le Agenzie fiscali previste dagli articoli 62, 63, 64 e 65 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, come modificato dal successivo decreto ministeriale 20 marzo 2001, n. 139;

Vista la legge 27 febbraio 1985, n. 52, recante modifiche al libro sesto del codice civile e norme di servizio ipotecario, in riferimento all'introduzione di un sistema di elaborazione automatica nelle conservatorie dei registri immobiliari;

Visto il decreto interdirigenziale 14 giugno 2007, emanato dal direttore dell'Agenzia del territorio di concerto con il Capo Dipartimento per gli affari di giustizia del Ministero della giustizia, concernente la nuova automazione dei servizi di pubblicità immobiliare degli Uffici provinciali dell'Agenzia del territorio e l'approvazione dei nuovi modelli di nota;

Considerata la necessità di attivare progressivamente la nuova automazione di cui al decreto interdirigenziale 14 giugno 2007;

Decreta:

Art. 1.

Attivazione della nuova automazione del servizio di pubblicità immobiliare di Isernia e Treviso

1. A decorrere dal 10 ottobre 2007 è attivata, presso gli Uffici provinciali di Isernia e Treviso, la nuova automazione di cui al decreto interdirigenziale 14 giugno 2007.

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

Art. 2.

Pubblicazione

1. Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.

Roma, 27 settembre 2007

Il direttore dell'Agenzia del territorio
PICARDI

Il capo del Dipartimento per gli affari di giustizia del Ministero della giustizia
IANNINI

07A08459

DECRETO 27 settembre 2007.

Attivazione della nuova automazione del servizio di pubblicità immobiliare dell'Ufficio provinciale di Cosenza.

IL DIRETTORE
DELL'AGENZIA DEL TERRITORIO

DI CONCERTO CON

IL CAPO
DEL DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI DI GIUSTIZIA
DEL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, concernente «Riforma dell'organizzazione del governo a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59» e successive modificazioni e, in particolare, l'art. 64 che ha istituito l'Agenzia del territorio;

Visto lo statuto dell'Agenzia del territorio deliberato dal Comitato direttivo del 13 dicembre 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana 21 agosto 2001, n. 193;

Visto il decreto ministeriale 28 dicembre 2000, n. 1390, emanato dal Ministro delle finanze, con cui sono state rese esecutive, a decorrere dal 1° gennaio 2001, le Agenzie fiscali previste dagli articoli 62, 63, 64 e 65 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, come modificato dal successivo decreto ministeriale 20 marzo 2001, n. 139;

Vista la legge 27 febbraio 1985, n. 52, recante modifiche al libro sesto del codice civile e norme di servizio ipotecario, in riferimento all'introduzione di un sistema di elaborazione automatica nelle conservatorie dei registri immobiliari;

Visto il decreto interdirigenziale 14 giugno 2007, emanato dal direttore dell'Agenzia del territorio di concerto con il Capo Dipartimento per gli affari di giustizia del Ministero della giustizia, concernente la nuova automazione dei servizi di pubblicità immobiliare degli Uffici provinciali dell'Agenzia del territorio e l'approvazione dei nuovi modelli di nota;

Considerata la necessità di attivare progressivamente la nuova automazione di cui al decreto interdirigenziale 14 giugno 2007;

Decreta:

Art. 1.

Attivazione della nuova automazione del servizio di pubblicità immobiliare di Cosenza

1. A decorrere dall'11 ottobre 2007 è attivata, presso l'Ufficio provinciale di Cosenza, la nuova automazione di cui al decreto interdirigenziale 14 giugno 2007.

Art. 2.

Pubblicazione

1. Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.

Roma, 27 settembre 2007

Il direttore dell'Agenzia del territorio
PICARDI

Il capo del Dipartimento per gli affari di giustizia del Ministero della giustizia
IANNINI

07A08465

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

DETERMINAZIONE 24 settembre 2007.

Modifica degli stampati dei prodotti medicinali contenenti acetilcisteina. (Determinazione n. 2005/2007).

IL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che istituisce l'Agenzia italiana del farmaco, con particolare riferimento al comma 5, lettera *c)*;

Visto il decreto del Ministro della salute di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e finanze n. 245 del 20 settembre 2004, recante norme

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

sull'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma del comma 13 dell'art. 48 sopra citato;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145;

Visto il decreto del Ministro della salute 30 aprile 2004 di nomina del dott. Nello Martini in qualità di direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco, registrato in data 17 giugno 2004 al n. 1154 del registro visti semplici dell'Ufficio centrale di bilancio presso il Ministero della salute;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219;

Visto il regolamento CE n. 1084/2003 della Commissione del 3 giugno 2003, relativo alle modifiche dei termini di un'autorizzazione all'immissione in commercio di medicinali;

Visto il decreto legislativo 29 maggio 2001, n. 283 e, in particolare, l'art. 14 relativo alla redazione in italiano e in tedesco del foglio illustrativo e delle etichettature dei medicinali;

Visto il parere espresso dalla Commissione unica del farmaco nella seduta del 5 novembre 2003 relativo all'interpretazione dell'espressione «secondo prescrizione medica» e similari;

Visto il parere espresso dalla Commissione tecnico scientifica nella seduta del 13 luglio 2005 relativo all'eliminazione della via di somministrazione intramuscolare per tutti i prodotti contenenti acetilcisteina con indicazioni terapeutiche respiratorie;

Vista la determinazione del Commissario *ad acta* nominato con ordinanza del TAR Lazio, sez. terza *quater*, n. 474/07 dell'11 aprile 2007 concernente il contenzioso relativo alla domanda di autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto medicinale denominato NAC 1200 presentata dall'Istituto Pirri S.r.l. ed, in particolare, l'art. 2 che prevede che: «Il competente Ufficio dell'Agenzia italiana del farmaco è tenuto a procedere urgentemente alla revisione del foglio illustrativo e del riassunto delle caratteristiche del prodotto del medicinale Fluimucil 600 mg e di eventuali analoghi autorizzati, adottando alla voce «posologia e modo di somministrazione», in luogo della locuzione «o secondo prescrizione medica» una formulazione che chiaramente specifichi che l'eventuale diverso schema posologico stabilito dal medico deve rimanere, comunque, nell'ambito del dosaggio massimo giornaliero di 600 mg»;

Acquisito nella seduta dell'11-12 settembre 2007 il parere della Commissione tecnico scientifica in merito alla bozza della presente determinazione;

Determina:

Art. 1.

Applicazione

1. La presente determinazione si applica ai prodotti medicinali autorizzati con procedura nazionale contenenti il principio attivo acetilcisteina, limitatamente all'uso clinico del farmaco nelle affezioni dell'apparato respiratorio.

2. Gli Uffici responsabili della verifica delle domande di autorizzazione all'immissione in commercio, prescindendo dal tipo di procedura, nell'esame delle domande tengono conto delle disposizioni recate dalla presente determinazione.

3. Le confezioni sospese sono adeguate alla presente determinazione al momento dell'entrata in vigore della determinazione di revoca della sospensione.

Art. 2.

Modifica del riassunto delle caratteristiche del prodotto del foglio illustrativo e dell'etichettatura

1. Per le forme farmaceutiche iniettabili è eliminata la via di somministrazione intramuscolare.

2. Nella posologia l'espressione: «o secondo prescrizione medica», o eventuali altre simili, è sostituita dalla seguente: «Eventuali aggiustamenti della posologia possono riguardare la frequenza delle somministrazioni o il frazionamento della dose ma devono comunque essere compresi entro il dosaggio massimo giornaliero di 600 mg.».

Art. 3.

Adeguamento degli stampati

1. Le modifiche di cui al precedente art. 2 sono apportate immediatamente per il riassunto delle caratteristiche del prodotto ed entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente determinazione per il foglio illustrativo e l'etichettatura.

Art. 3.

Entrata in vigore

1. La presente determinazione entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 24 settembre 2007

Il direttore generale: MARTINI

07A08565

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Nomina dell'on. Paolo Costa a commissario straordinario del Governo

Con decreto del Presidente della Repubblica 13 luglio 2007, registrato alla Corte dei conti in data 10 settembre 2007, l'on. Paolo Costa è stato nominato, ai sensi dell'art. 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400, Commissario straordinario del Governo per lo svolgimento delle attività necessarie a favorire la realizzazione dell'ampliamento dell'insediamento militare americano all'interno dell'aeroporto «Dal Molin» di Vicenza, fino al 12 luglio 2008.

07A08458

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE DELLA FAMIGLIA
STRUTTURA DI MISSIONE

Indicazioni per l'applicazione dell'articolo 9, legge 8 marzo 2000, n. 53, così come modificato dall'articolo 1, comma 1254, legge 27 dicembre 2006, n. 296 (finanziaria 2007) - Presentazione progetti scadenza 10 ottobre 2007.

È pubblicata, sul sito http://www.governo.it/Presidenza/politiche.famiglia/index.asp, la nota informativa - firmata in data 28 settembre 2007 dal responsabile della Struttura di missione, denominata Dipartimento per le politiche della famiglia, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri - contenente le nuove indicazioni di accompagnamento alla presentazione dei progetti di azioni positive per la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro (art. 9 della legge n. 53/2000). In essa sono illustrati i criteri di valutazione predeterminati dalla neocostituita Commissione tecnica.

07A08536

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Modificazioni dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Niflam»

Estratto determinazione AIC/N/V n. 1949 del 14 settembre 2007

Medicinale: NIFLAM.

Titolare A.I.C.: Bristol-Myers Squibb S.a.r.l. con sede legale e domicilio in 3 rue Joseph Monier 92500 - Rueil Malmaison (Francia).

Variazione A.I.C.: modifica del periodo di validità del prodotto finito.

L'autorizzazione all'immissione in commercio è modificata come di seguito indicata: è autorizzata la modifica relativa alla riduzione del periodo di validità del prodotto finito:

da: 4 anni;

a: 3 anni,

relativamente alla confezione sottoelencata:

A.I.C. n. 022824104 - crema 60 g 3%.

I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Estratto determinazione AIC/N/V n. 1950 del 14 settembre 2007

Medicinale: NIFLAM.

Titolare A.I.C.: Bristol-Myers Squibb S.a.r.l. con sede legale e domicilio in 3 rue Joseph Monier 92500 - Rueil Malmaison (Francia).

Variazione A.I.C.: adeguamento standard terms.

L'autorizzazione all'immissione in commercio è modificata come di seguito indicata: in adeguamento alla lista degli standard terms edizione 2004 dell'EDQM è autorizzata la modifica della forma farmaceutica e della confezione:

da: A.I.C. n. 022824104 - crema 60 g 3%;

a: A.I.C. n. 022824104 - «3% crema» tubo da 60 g.

I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

07A08435-07A08436

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Uridoz»

Estratto determinazione AIC/N/V n. 1952 del 14 settembre 2007

Medicinale: URIDOZ.

Titolare A.I.C.: Zambon S.p.a. con sede legale e domicilio fiscale in Bresso - Milano, via Lillo Del Duca n. 10, cap. 20091 - codice fiscale 05341830965.

Variazione A.I.C.: altre modifiche di eccipienti che non influenzano la biodisponibilità (B13).

L'autorizzazione all'immissione in commercio è modificata come di seguito indicata: è autorizzata la modifica degli eccipienti:

da: aroma mandarino 0,070 g; aroma arancio 0,070 g; saccarina 0,016 g; saccarosio 2,213 g;

a: aroma mandarino 0,070 g; aroma arancio 0,070 g; saccarina 0,016 g; saccarosio 2,213 g; sodio citrato tribasico diidrato 1,000 g,

relativamente alla confezione sottoelencata:

A.I.C. n. 029128028 - «3 g adulti granulato per soluzione orale» 2 bustine.

I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

07A08437

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Ibuprofene Ethypharm»

Estratto determinazione AIC/N/T n. 1962 del 14 settembre 2007

Medicinale: IBUPROFENE ETHYPHARM.

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio del sotto elencato medicinale fino ad ora registrato a nome della società The Boots Company P.L.C. con sede legale e domicilio in Thane Road, 1 - Nottingham (Gran Bretagna).

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

Confezione:

A.I.C. n. 028797013 - 6 bustine microgranuli 100 mg (sospesa);

A.I.C. n. 028797037 - 6 bustine microgranuli 200 mg (sospesa);

A.I.C. n. 028797052 - «SR» 28 capsule 300 mg (sospesa),

è ora trasferita alla società: Reckitt Benckiser Healthcare International Limited con sede legale e domicilio in 103-105 Bath Road, SL1 3UH - Slough Berkshire (Gran Bretagna).

Con conseguente variazione della denominazione del medicinale in IBUPROFENE RECKITT BENCKISER HEALTHCARE INTERNATIONAL.

I lotti del medicinale prodotti a nome del vecchio titolare possono essere dispensati al pubblico fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

07A08438

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Plander»

Estratto determinazione AIC/N/V n. 1965 del 14 settembre 2007

Medicinale: PLANDER.

Titolare A.I.C.: Fresenius Kabi Italia S.r.l. con sede legale e domicilio fiscale in Isola della Scala - Verona, via Camagre n. 41, cap. 37063 - codice fiscale 03524050238.

Variazione A.I.C.: modifica della dimensione del lotto del prodotto finito - Aggiunta/sostituzione di officina di produzione del prodotto finito per tutte o alcune fasi della produzione.

L'autorizzazione all'immissione in commercio è modificata come di seguito indicata: è autorizzata la modifica relativa all'aggiunta dell'officina Fresenius Kabi S.r.l. sita in Isola della Scala (Verona), via Camagra n. 41, per le fasi di produzione, confezionamento primario e secondario, controllo e rilascio dei lotti.

Aggiunta del lotto da 11.500 litri per l'officina sopraccitata, relativamente alle confezioni sottoelencate:

A.I.C. n. 022501011 - «30 g soluzione per infusione» flacone 500 ml;

A.I.C. n. 022501035 - R IV FL 500 ml;

A.I.C. n. 022501050 - «40.000-50 g/500 ml soluzione per infusione» 20 flaconi 500 ml;

A.I.C. n. 022501062 - «70.000-30 g/500 ml soluzione per infusione» 20 flaconi 500 ml.

In adeguamento alla lista degli standard terms edizione 2004 dell'EDQM è inoltre autorizzata la modifica della forma farmaceutica e della confezione:

da:

A.I.C. n. 022501011 - «30 g soluzione per infusione» flacone 500 ml;

A.I.C. n. 022501035 - R IV FL 500 ml;

a:

A.I.C. n. 022501011 - «70.000-30 g/500 ml soluzione per infusione» 1 flacone da 500 ml;

A.I.C. n. 022501035 - «40.000-50 g/500 ml soluzione per infusione» 1 flacone da 500 ml.

I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

07A08439

Comunicato di rettifica relativo all'estratto della determinazione n. 483 del 16 maggio 2007 recante l'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Flumazenil Hameln».

Nell'estratto della determinazione n. 483 del 16 maggio 2007 relativa al medicinale per uso umano FLUMAZENIL HAMELN pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 28 maggio 2007 - serie generale - n. 122 vista la documentazione agli atti di questo ufficio si ritiene opportuno rettificare quanto segue:

dove è scritto:

«Confezione: 0,1 mg/ml soluzione iniettabile 5 fiale di vetro da 10 ml - A.I.C. n. 037498033/M (in base 10) 13SC5K (in base 32).

Classe di rimborsabilità: "H".

Prezzo ex factory (IVA esclusa): 19,81 euro.

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): 32,70 euro.»,

leggasi:

«Confezione: 0,1 mg/ml soluzione iniettabile 5 fiale di vetro da 10 ml - A.I.C. n. 037498033/M (in base 10) 13SC5K (in base 32).

Classe di rimborsabilità: "H".

Prezzo ex factory (IVA esclusa): 68,35 euro.

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): 112,80 euro.»,

dove è scritto:

«Titolare di A.I.C.: Hameln Pharma Plus GmbH.»,

leggasi:

«Titolare di A.I.C.: Hameln Pharma R&D GmbH.».

07A08391

Comunicato relativo alla nuova indicazione terapeutica del medicinale «Renagel»

Si comunica che la commissione tecnico scientifica nella seduta del 12 settembre 2007 ha espresso parere favorevole alla rimborsabilità per la nuova indicazione terapeutica, alle medesime condizioni di prezzo, classificazione e regime di fornitura attualmente in vigore, del medicinale con procedura centralizzata di seguito indicata: RENAGEL nuova indicazione terapeutica.

«Renagel» è indicato per il controllo dell'iperfosfatemia in pazienti adulti sottoposti ad emodialisi o a dialisi peritoneale. Somministrare «Renagel» come terapia combinata associando integratori del calcio, 1,25-diidrossi-vitamina D3 o uno dei suoi analoghi, per controllare lo sviluppo della malattia ossea renale.

07A08392

AUGUSTA IANNINI, *direttore* GABRIELE IUZZOLINO, *redattore*

(GU-2007-GU1-232) Roma, 2007 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO ANNO 2007 (salvo conguaglio) (*)

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

			CANONE DI ABBONAMENTO
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:		
	(di cui spese di spedizione € 257,04)	- annuale	€ **438,00**
	(di cui spese di spedizione € 128,52)	- semestrale	€ **239,00**
Tipo A1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:		
	(di cui spese di spedizione € 132,57)	- annuale	€ **309,00**
	(di cui spese di spedizione € 66,28)	- semestrale	€ **167,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:		
	(di cui spese di spedizione € 19,29)	- annuale	€ **68,00**
	(di cui spese di spedizione € 9,64)	- semestrale	€ **43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della CE:		
	(di cui spese di spedizione € 41,27)	- annuale	€ **168,00**
	(di cui spese di spedizione € 20,63)	- semestrale	€ **91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:		
	(di cui spese di spedizione € 15,31)	- annuale	€ **65,00**
	(di cui spese di spedizione € 7,65)	- semestrale	€ **40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
	(di cui spese di spedizione € 50,02)	- annuale	€ **167,00**
	(di cui spese di spedizione € 25,01)	- semestrale	€ **90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	(di cui spese di spedizione € 383,93)	- annuale	€ **819,00**
	(di cui spese di spedizione € 191,46)	- semestrale	€ **431,00**
Tipo F1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari con i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	(di cui spese di spedizione € 264,45)	- annuale	€ **682,00**
	(di cui spese di spedizione € 132,22)	- semestrale	€ **357,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A, A1, F, F1 comprende gli indici mensili
Integrando con la somma di € **80,00** il versamento relativo al tipo di abbonamento alla *Gazzetta Ufficiale* - parte prima - prescelto, si riceverà anche l'**Indice Repertorio Annuale Cronologico per materie anno 2007.**

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:		
	serie generale	€ 1,00
	serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo serie speciale, *concorsi,* prezzo unico	€ 1,50
	supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo Bollettino Estrazioni, ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI ED APPALTI

(di cui spese di spedizione € 127,00)	- annuale	€ **295,00**
(di cui spese di spedizione € 73,00)	- semestrale	€ **162,00**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

(di cui spese di spedizione € 39,40)	- annuale	€ **85,00**
(di cui spese di spedizione € 20,60)	- semestrale	€ **53,00**

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,00
I.V.A. 20% inclusa

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo		€ **190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5%		€ **180,50**
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 18,00	

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste.

N.B. - Gli abbonamenti annui decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre, i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° luglio al 31 dicembre.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI IN USO APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

ABBONAMENTI UFFICI STATALI
Resta confermata la riduzione del 52% applicata sul solo costo di abbonamento

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

* tariffe postali di cui al Decreto 13 novembre 2002 (G.U. n. 289/2002) e D.P.C.M. 27 novembre 2002 n. 294 (G.U. 1/2003) per soggetti iscritti al R.O.C.